

Tribunale di Milano
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Procedura R.G. 372/19

Ill.mo G.E. Dott. Puricelli

Creditore Procedente:

Debitore Esecutato:

RAPPORTO DI VALUTAZIONE
LOTTO UNICO



Esperto alla stima: Barbara Marchesi
Email: arch.marchesi@gmail.com
Pec: barbara.marchesi@pec.architettifirenze.it



Aree/terreni in Arluno

Trattasi di 4 mappali - terreni pianeggianti contigui posti in zona est del comune di Arluno,
La scrivente ritiene pertanto formare un unico lotto per la vendita:

LOTTO UNICO

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo A

Quota e tipologia del diritto

Pignoramento gravante sulla quota di 1/1 di l

Identificato in Catasto fabbricati come segue: intestazione:

Descrizione:

Comune di Arluno

terreno: **fg.7 part.IIa 90 – qualità classe: seminativo irriguo 2** – superficie are 33 ca 0 – R.D. 19,26
euro R.A. 23,86 euro

Derivante da:

- Impianto meccanografico del 15/12/1962

Identificativo corpo B

Quota e tipologia del diritto

Pignoramento gravante sulla quota di 1/1 di "

Identificato in Catasto fabbricati come segue: intestazione:

Descrizione:

Comune di Arluno

terreno: **fg.7 part.IIa 139 – qualità classe: bosco ceduo U** – superficie are 1 ca 10 – R.D. 0,23
euro R.A. 0,03 euro

Derivante da:

- Impianto meccanografico del 15/12/1962

Identificativo corpo C

Quota e tipologia del diritto

Pignoramento gravante sulla quota di 1/1 di

Identificato in Catasto fabbricati come segue: intestazione:

Descrizione:

Comune di Arluno



terreno: fg.7 part.IIa 447 – qualità classe: bosco ceduo U – superficie ca 50 – R.D. 0,10 euro R.A. 0,02 euro

Derivante da:

- FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787.1/2000)

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:89 ; Foglio:7 Particella:141 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:446 ; Foglio:7 Particella:448 ; Foglio:7 Particella:449

Precedente soppresso mappale 89

terreno: fg.7 part.IIa 89 – qualità classe: bosco ceduo U – superficie are 2 ca 70

derivante da impianto meccanografico del 15/12/1962

identificativo corpo D

Quota e tipologia del diritto

Pignoramento gravante sulla quota di 1/1

Identificato in Catasto fabbricati come segue:

intestazione:

Proprietà per 1/1

Descrizione:

Comune di Arluno

terreno: fg.7 part.IIa 449 – qualità classe: semin. Irrig. 2 – superficie are 11 ca 90 – R.D. 6,94 euro R.A. 8,60 euro

Derivante da:

- FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787.1/2000)

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:89 ; Foglio:7 Particella:141 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:446 ; Foglio:7 Particella:447 ; Foglio:7 Particella:448

Precedente soppresso mappale 141

terreno: fg.7 part.IIa 141 – qualità classe: semin. Irrig. 2 – superficie are 60 ca 20

Derivante da Impianto meccanografico del 15/12/1962

Coerenze dell'intero lotto da nord:

strada, mappali 446 e 448, mappale 125, mappali 140 e 138, tutti di foglio 7.

Salvo errori e come meglio in fatto.

(All. C.: estratti di mappa, visure catastali storiche in atti al NCEU.)



2. DESCRIZIONE SOMMARIA:**Caratteristiche zona:**

Trattasi di lotto di terreno in zona agricola/artigianale, con accesso dalla via Monfalcone composto catastalmente da 4 mappali, pressoché pianeggianti posta nel comune di Arluno nei pressi della autostrada A4 Torino-Trieste

Area urbanistica:

In merito all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, Arluno è un centro urbano appartenente alla fascia esterna dei comuni che compongono la città metropolitana di Milano, situato a Nord-ovest di quest'ultima e distante circa 15 km dal capoluogo lombardo. L'intero territorio comunale risulta posizionato sulla direttrice autostradale A4 Torino-Milano, costeggia le principali arterie di traffico e confina a Nord con i comuni di Villastanza e Pogliano Milanese, a Nord-est con Vanzago e Pregnana Milanese, a Sud-est con Cornaredo e S. Pietro all'Olmo, a Sud con Vittuone e S. Stefano Ticino, ad Ovest con il comune di Ossona. Il territorio comunale è suddiviso in complessive sette contrade, che dal punto di vista morfologico presentano un territorio pianeggiante, ambientazione ricorrente nell'alta Val Padana. In particolare, i terreni in esame risultano in buona posizione in quanto collocati nelle immediate vicinanze della SP214 e dell'Autostrada A4 Torino Milano, in un contesto a prevalente carattere residenziale, pur con la presenza di diverse destinazioni d'uso di tipo artigianale e/o produttivo



- o Si riporta che data la natura dei beni, la presenza in parte di porzioni a terreno con folte sterpaglie, – non è stato possibile visionare lo stesso compiutamente e ci si è avvalsi anche degli estratti di mappa, delle visure catastali e degli estratti aero- fotografametrici regione lombardia e viste aeree google maps
- o Si specifica che, nei limiti del mandato ricevuto, durante il sopralluogo non è stato possibile verificare l'eventuale presenza di eventuali sostanze tossiche nocive/materiali inquinanti sia nelle aree e nel sottosuolo
Verifiche che, del caso, potranno essere eseguita solo da tecnici specializzati, con campionamenti e analisi da eseguirsi in laboratori abilitati, in accordo e di concerto con gli organi preposti.

Principali collegamenti pubblici:

Trasporto pubblico gestito da Movibus con le linee 643, 647 e 649

Servizi offerti dalla zona:

Scarsa presenza nella microzona di servizi di sostegno alla residenza e Commerciale.

3. STATO DI POSSESSO:

In data 18.10.2019 unitamente al custode nominato si procedeva ad effettuare gli accertamenti dello stato attuale dei beni in oggetto, con rilievo a vista e fotografico.

- o Si riporta che data la natura dei beni, la presenza in parte di porzioni a terreno con sterpaglie, – non è stato possibile visionare lo stesso compiutamente e ci si è avvalsi anche degli estratti di mappa, delle visure catastali e degli estratti aero- fotografametrici regione lombardia e viste aeree google maps
- o Si specifica che, nei limiti del mandato ricevuto, durante il sopralluogo non è stato possibile verificare l'eventuale presenza di eventuali sostanze tossiche nocive/materiali inquinanti sia nelle aree e nel sottosuolo
Verifiche che, del caso, potranno essere eseguita solo da tecnici specializzati, con campionamenti e analisi da eseguirsi in laboratori abilitati, in accordo e di concerto con gli organi preposti.

Alla data del sopralluogo il lotto, a verde/campo/terreno uso pascolo è risultato in uso all'esecutata, non risultano contratti di locazione.

Si rimanda alle relazioni del custode sul punto.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Dal certificato notarile al ventennio in atti, facente stato al 28.03.2019, implementato dall'acquisizione del titolo di provenienza in capo all' esecutata e dalle verifiche effettuate dalla scrivente mediante servizio di consultazione telematica Sister presso l'Agenzia del Territorio Milano 2 con estrazione di note, si espone quanto segue, così come riportato nella certificazione notarile in atti:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

/

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

/

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico, convenzioni edilizie, altre limitazioni d'uso:



/

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

- o **ISCRIZIONE CONTRO a Milano 2** in data 18 maggio 2012, Reg. Part. 8433 Reg. Gen. 50799, di Euro 680.000,00, a favore di

in qualità di "**terzo datore di ipoteca**" nonché contro qualità di "debitore non datore", IPOTECA VOLONTARIA a garanzia di mutuo fondiario di Euro 400.000,00

Successiva alla certificazione notarile in atti, la seguente formalità:

- o **ISCRIZIONE CONTRO a Milano 2 in data 13.08.2021, Reg. Part. 23037 Reg. Gen. 124951**, relativa ad IPOTECA GIUDIZIALE derivante da ordinanza di Ingunzione ex art. 186 ter cpc del 16.07.2021 rep. 5065/2021 Tribunale ordinario di Milano, a favore di

gravante anche sulle unità oggetto della presente per la piena proprietà. Capitale euro 187.782,34, totale euro 260.538,59.

4.2.2 Pignoramenti:

TRASCRIZIONE CONTRO a Milano 2 in data 28 marzo 2019, Reg. Part. 25270 Reg. Gen. 38528, VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, a favore di

Gravante su tutti i beni oggetto della presente, per la piena proprietà.

Altre trascrizioni:
nessuna

Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Effettuata dalla scrivente, si rileva la citata ISCRIZIONE CONTRO a Milano 2 in data 13.08.2021, Reg. Part. 23037 Reg. Gen. 124951, relativa ad IPOTECA GIUDIZIALE
Misure Penali
Nessuna risultante dai RR.II

(all. B: ispezione Agenzia Territorio Milano 2 mediante servizio di consultazione telematica – sintetici per nominativi con estrazione di note aggiornata da ultimo al 07.03.2022)

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Posizione condominiale:
naturalmente esente

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Dal certificato notarile al ventennio in atti, facente stato al 28.03.2019, implementato dall'acquisizione del titolo di provenienza in capo all' esecutato e dalle verifiche effettuate dalla scrivente mediante servizio di consultazione telematica Sister presso l'Agenzia del Territorio Milano 2 con estrazione di note, si espone quanto segue, così come riportato nella certificazione notarile in atti:

6.1. attuali proprietari:

all'esecutata i beni oggetto di procedura sono pervenuti dal Sig.



con atto di compravendita del 20 dicembre 2000 n. 28060 di repertorio ricevuto dal Notaio Della Ratta-Rinaldi Alberta di Cusano Milanino, **trascritto a Milano 2 in data 10 gennaio 2001 ai n.ri 2752/1917**

Si rimanda alla lettura del titolo, allegato sotto B1, per conoscenza di tutto quanto in esso contenuto.

6.2 proprietari al ventennio

Al signor _____ per acquisto dalla Signora _____, in forza di atto di vendita in data 8 aprile 1994 n. 23452 di repertorio in autentica Notaio Franco Rossi di Parabiago, **trascritto a Milano 2 in data 27 aprile 1994 ai n.ri 35611/22304**, precisandosi che all'epoca l'attuale Mapp. 447 faceva parte del più ampio Mapp. 89 mentre l'attuale Mapp. 449 faceva parte del più ampio Mapp. 141

(allegati sotto B1: copia conforme atto di provenienza reperiti presso l'archivio notarile, note di trascrizione)

7. Verifica edilizia – urbanistica-catastale

Le aree in oggetto, da strumento urbanistico vigente (PGT) risultano azionate in Ambito Territoriale T3 Sistemi insediativi recenti, e pur rientrando in più ampio piano attuativo a vocazione residenziale da convenzionare con il Comune denominato "PA Monfalcone 3" (delibera consiglio comunale n.11 del 30.03.2010 approvato con delibera consiglio comunale n 50 del 30.11.2010; delibera n.19 del 26.06.2012 di adozione della variante al piano attuativo "PA Monfalcone 3" approvato con delibera consiglio comunale n 30 del 27.09.2012) comprendente anche i mappali oggetto della presente, attesa la presenza di allevamento avicolo (confinato lato sud con il mappale 90), come anche da Sentenza Consiglio di Stato n. 03158/2015 Reg.Prov.Coll a seguito di sentenza del TAR n. 1172/2013 sulle distanze edificatorie/fasce di rispetto per la salvaguardia igienica, risultano a distanza inferiore a mt. 200,00 dall'allevamento avicolo " _____, e alle stesse pertanto si applicano le misure di salvaguardia igienica previste dalle Linee guida regionali D.D.G. n. 20109 del 29/12/2005 paragrafo 3, e dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 03158/2015 Reg.Prov.Coll., come da Art.7 bis limitazioni del Piano delle Regole

Zona geologica 2A "fattibilità con modeste limitazioni" Classe II di sensibilità Paesaggistica
Si allegano sotto C Sentenza Consiglio di Stato n. 03158/2015 Reg.Prov.Coll, sentenza del TAR n. 1172/2013, CDU del 2017

Note: Si riporta che si è tuttora in attesa del richiesto Certificato di Destinazione Urbanistica delle Aree. Si allega a titolo conoscitivo CDU del 2017

Con riserva di immediata integrazione non appena si riceverà detto documento.

Si rimanda ad una attenta lettura dei documenti di piano liberamente consultabili on line sul sito del comune

Di seguito stralcio tavola Vincoli e limitazioni del PDR art.76bis





COMUNE DI ARLUNO

PGT 2012-variante 2016
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PdR 2012 var 2016 PIANO DELLE REGOLE

APPROVAZIONE

PdR8.1 VINCOLI E LIMITAZIONI
Scala 1:5000

ESIZIONE	101			
Attrezzatura	101	101	101	101
Caratteristiche	101	101	101	101
Attrezzatura	101	101	101	101
Attrezzatura	101	101	101	101

AREE DI DANNO AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ai sensi del D.Lgs 334/1999 e D.M. 9/2001

- LESIONI REVERSIBILI
- LESIONI IRREVERSIBILI
- INIZIO LETALITA'
- ELEVATA LETALITA'

- FASCIA DI RISPETTO DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO
Art. 76bis della Disciplina del PdR
- FASCIA DI PRECAUZIONE INDUSTRIE INSALUBRI
Art. 91 della Disciplina del PdR
- FASCIA DI PRECAUZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI
Art. 99 della Disciplina del PdR
- FASCIA DI SALVAGUARDIA
Art. 76ter della Disciplina del PdR



Art. 75bis Distanza minima inderogabili dell'allevamento avicolo	
1	<p>Disposizioni</p> <p>La discipline e le limitazioni indotte dalla presenza dell'allevamento avicolo sito in via per Rogorovo, ...</p> <p>... effetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 3 marzo 2015 e del successivo parere emesso dall'A.T.S. Milano 1 emesso in data 04.12.2015, che fissa a m 200,00 la distanza minima da garantire dagli allevamenti avicoli esistenti, senza pregiudizio delle capacità edificatorie attribuite dal PdR 2012 - variante 2016.</p> <p>La distanza minima di cui al precedente capoverso, computata a partire dalla recinzione dell'area di pertinenza dell'insediamento avicolo esistente, determina una fascia di rispetto di ampiezza pari a m 200,00.</p> <p>Per effetto di quanto sopra, nelle aree libere incluse all'interno di detta fascia sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 27 della LGT e gli interventi di nuova edificazione.</p>
2	<p>Clausola temporale</p> <p>La fascia di rispetto di cui al presente articolo si applica fintanto che permane l'attività di allevamento avicolo esistente; l'eventuale venir meno dell'attività di allevamento avicolo determina in via automatica il decadimento della fascia di rispetto e per conseguenza la libera applicazione di ogni altro disposto dal PdR 2012 - variante 2016 nelle aree comprese nella suddetta fascia di rispetto.</p>

8 Descrizione e consistenza

Trattasi di lotto di terreno in zona agricola/artigianale, con accesso dalla via Monfalcone composto catastalmente da 4 mappali, pressoché pianeggianti posta nel comune di Arluno nei pressi della autostrada A4 Torino-Trieste

- o Si riporta che data la natura dei beni, la presenza in parte di porzioni a terreno con folte sterpaglie, - non è stato possibile visionare lo stesso compiutamente e ci si è avvalsi anche degli estratti di mappa, delle visure catastali e degli estratti aero- fotogrammetrici regione lombardia e viste aeree google maps
- o Si specifica che, nei limiti del mandato ricevuto, durante il sopralluogo non è stato possibile verificare l'eventuale presenza di eventuali sostanze tossiche nocive/materiali inquinanti sia nelle aree e nel sottosuolo
Verifiche che, del caso, potranno essere eseguita solo da tecnici specializzati, con campionamenti e analisi da eseguirsi in laboratori abilitati, in accordo e di concerto con gli organi preposti.
- o Si specifica che, nei limiti del mandato ricevuto, stanti le caratteristiche dei beni, le consistenze sono state verificate sulla base degli estratti di mappa e delle visure catastali. La scrivente pertanto non si assume responsabilità sul punto.

L'area totale del lotto si estende per una superficie di circa 4.650,00 mq indicativi



N.B.: si riporta all'eventuale futuro aggiudicatario che le suddette superfici, richiamato tutto quanto sopra esposto, dovranno essere verificate sui luoghi, anche rispetto alle risultanze catastali, con appositi rilievi strumentali eseguiti da tecnici specializzati, in fase di eventuale predisposizione degli strumenti attuativi/piano di lottizzazione/altro.

Si rimanda al rilievo fotografico allegato sotto A per una descrizione più esaustiva

9 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

9.1 Criterio di stima:

La sottoscritta esperto, nella valutazione del bene immobile in oggetto, ha tenuto conto:

- o dell'ubicazione territoriale, della tipologia dell'intero compendio, dell'esposizione, della potenzialità o meno edificatoria del lotto, delle normative urbanistiche, delle limitazioni indotte dalla presenza dell'allevamento agricolo che di fatto allo stato "bloccano" l'edificazione, dell'appetibilità dal punto di vista della domanda immobiliare, nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di fatto, di diritto e per come si è presentato all'ispezione peritale.

E' stata effettuata un'indagine sui dati espressi attualmente dal mercato immobiliare in zona. Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del paese ed in particolare del mondo finanziario, al fine di rendere più realistica e rapida, nell'ambito della procedura esecutiva, la collocazione del bene ad un congruo prezzo di realizzo.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato peraltro il "più probabile" su base estimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, in diminuzione o in aumento.

9.2 Fonti di informazione:

- Agenzie immobiliari in zona; annunci immobiliari nella zona per terreni e per immobili commerciali/terziari/residenziali, informazioni presso gli uffici urbanistici del Comune; borsinoimmobiliare.it, tabella valori VAM 2021 regione agraria 4
- Osservatori del mercato:
O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell'Agenzia del Territorio - 1° semestre 2021 – Bollate –codice B1 fascia/zona: Centrale/ INTERO CENTRO URBANO

Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, la scrivente ritiene assegnare alla piena proprietà dell'unità immobiliare descritta nella presente relazione, valutata per la sua attuale, intera consistenza, ivi comprese le pertinenze accessorie; nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si è presentata all'ispezione peritale, tenuto conto dell'assenza di garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta e della particolarità di una vendita giudiziaria. (esprimendo la propria riserva in riferimento alla presenza di eventuali vizi e difetti occulti e/o situazioni non rilevabili con un semplice e sommario sopralluogo visivo, nei limiti del mandato ricevuto), il seguente più probabile valore venale attuale a corpo e non a misura:

9.3 VALUTAZIONE LOTTO UNICO:

Stima sintetica comparativa parametrica

Lotto unico a corpo e non a misura arrotondato Euro 90.000,00

9.4 Adeguamenti e correzioni della stima:



Attenendosi a quanto richiesto, la scrivente riporta un adeguamento della stima del 5 % come da prassi dovuto all'assenza di garanzia per tutti gli eventuali vizi, nonché per l'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito

VALORE LOTTO UNICO	€ 90.000,00
Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi :	-€ 4.500,00
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente - indicative:	€ 0,00
Prezzo base d'asta LOTTO UNICO al netto delle decurtazioni LIBERO	€ 85.500,00
arrotondato	€ 86.000,00

N.B.: Prezzo base d'asta consigliato, nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono presentati i beni all'ispezione peritale, valutati a corpo e non a misura, al netto delle decurtazioni e dell'abbattimento forfetario dovuto all'assenza di garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione.

Il perito valutatore ricorda che per legge (artt. 2922 e 1490 ss. cod. civ.) l'aggiudicatario acquirente non ha diritto alle garanzie a carico del venditore per quanto concerne eventuali vizi palesi e/o occulti dei beni immobili oggetto dell'esecuzione, e che per tale ragione il Giudice dell'esecuzione ha disposto un abbattimento forfetario pari al 5% del valore di stima dell'immobile, dovendosi così ritenere compresa entro tale riduzione forfetaria ogni e qualunque pretesa dell'aggiudicatario acquirente nei confronti di chiunque per vizi dell'immobile.

Quanto sopra la sottoscritta ha l'onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Con osservanza
Milano, 07.03.2022

arch. Barbara Marchesi

Si allegano i seguenti documenti, che formano parte integrante della relazione:

Allegato A

- rilievo fotografico

Allegato B

- Nota di trascrizione del pignoramento;

- ispezione Agenzia Territorio Milano2 mediante servizio di consultazione telematica per nominativi- sintetici + estrazione di note -

Allegato B1

Copia Atto di provenienza, note di trascrizioni;

Allegato C

- Visure storiche, estratti di mappa;

- Si allegano sotto C Sentenza Consiglio di Stato n. 03158/2015 Reg.Prov.Coll , sentenza del TAR n. 1172/2013, CDU del 2017

invio perizia alle parti



RG 372-2019

Allegati sotto A rilievo fotografico

RG 372-2019

Allegati sotto B

LOTTO UNICO



Vista da google maps dell'area





Viste del lotto





Viste del lotto



Nota di trascrizione

Registro generale n. 38528
Registro particolare n. 25270
Presentazione n. 109 del 28/03/2019

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 299,00	Imposta di bollo	€ 59,00
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	€ 40,00		

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 299,00 (Duecentonovantanove/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 28293
Protocollo di richiesta MI 202879/1 del 2019

Il Conservatore
Conservatore MEZZI MARIA CHIARA



Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO GIUDIZIARIO	Numero di repertorio	7174
Data	01/03/2019	Codice fiscale	80151430156
Pubblico ufficiale	TRIBUNALE DI MILANO		
Sede	MILANO (MI)		

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A
Richiedente

Indirizzo

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	A413 - ARLUNO (MI)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	90	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	33 are

Immobile n. 2

Comune A413 - ARLUNO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 7 Particella 139 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 1 are 10 centiare

Immobile n. 3

Comune A413 - ARLUNO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 7 Particella 447 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 50 centiare

Immobile n. 4

Comune A413 - ARLUNO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 7 Particella 449 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 11 are 90 centiare

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale
Sede
Codice fiscale
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale
Sede
Codice fiscale
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA PRESENTE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 407.394,22 OLTRE INTERESSI CONVENZIONALI DI MORA AL TASSO DEL 7,500% MATURANDI DAL 19 DICEMBRE 2017 SINO AL SODDISFO, IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EX ART. 15 DEL D.M. 55/2014, IVA E CPA COME PER LEGGE, LE SPESE DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, COME A MARGINE SEGNATO, E LE SUCCESSIVE SPESE OCCORRENDE.

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Certificato n.ro MI 208089 anno 2019
Pag. 1 - Fine

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 561 C.P.C.

**Nota di Trascrizione Registro particolare 25270 del 28/03/2019
(Verbale di pignoramento di immobili)**

Ai sensi dell'art. 561 c.p.c., per il periodo 28/03/1999 - 28/03/2019, menzione negativa.



CONSERVATORE
LEZZI MARIA CHIARA

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione
Richiedente MRCBBR**Dati della richiesta**

Codice fiscale: - Ricerca estesa in AT
Tipo di formalità: Tutte
Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal	27/08/1996 al	07/03/2022
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1973 al	26/08/1996

Elenco omonimi

1. I
Con sede in
Codice fiscale

*** Soggetti con dati anagrafici collegati
* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 23/02/1999 - Registro Particolare 10632 Registro Generale 14847
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 119193/11515 del 09/02/1999
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/10/2000 - Registro Particolare 63213 Registro Generale 93387
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 123138 del 28/09/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
3. TRASCRIZIONE CONTRO del 12/12/2000 - Registro Particolare 79111 Registro Generale 115964
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 123458 del 28/11/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione

Richiedente MRCBBR

-
- Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
4. TRASCRIZIONE A FAVORE del 10/01/2001 - Registro Particolare 1917 Registro Generale 2752
Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBERTA Repertorio 28060 del 20/12/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
5. TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/12/2001 - Registro Particolare 82482 Registro Generale 132677
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 125601 del 19/11/2001
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
6. TRASCRIZIONE A FAVORE del 22/10/2002 - Registro Particolare 76271 Registro Generale 131027
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 33264 del 26/09/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
7. TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/12/2002 - Registro Particolare 91997 Registro Generale 158389
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 33744 del 20/11/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in PARABIAGO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
8. TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/03/2004 - Registro Particolare 18668 Registro Generale 36754
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 37155/9547 del 26/02/2004
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
9. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/05/2004 - Registro Particolare 34079 Registro Generale 67934
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 37546/9762 del 21/04/2004
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

10. TRASCRIZIONE A FAVORE del 17/10/2005 - Registro Particolare 78026 Registro Generale 151959
Pubblico ufficiale CALAFIORI GIUSEPPE Repertorio 52236/11313 del 26/09/2005
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in BOLLATE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
11. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/10/2005 - Registro Particolare 78924 Registro Generale 153856
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 16044/10557 del 13/10/2005
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
12. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/01/2006 - Registro Particolare 3150 Registro Generale 5978
Pubblico ufficiale CALAFIORI GIUSEPPE Repertorio 53251/11718 del 21/12/2005
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in BOLLATE(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
13. TRASCRIZIONE A FAVORE del 03/07/2006 - Registro Particolare 54055 Registro Generale 103903
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 134698/19970 del 19/06/2006
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
14. TRASCRIZIONE CONTRO del 03/11/2006 - Registro Particolare 87650 Registro Generale 167774
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 135267/19373 del 19/10/2006
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
15. TRASCRIZIONE A FAVORE del 02/08/2007 - Registro Particolare 66768 Registro Generale 126639
Pubblico ufficiale FUGAZZOLA MARIO Repertorio 174879/21373 del 12/07/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Immobili siti in VILLA CORTESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico

16. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/2007 - Registro Particolare 105044 Registro Generale 197913
Pubblico ufficiale IENARO MARIA Repertorio 1606/758 del 21/12/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in VILLA CORTESE(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

17. TRASCRIZIONE A FAVORE del 04/08/2008 - Registro Particolare 59806 Registro Generale 105786
Pubblico ufficiale SALVO FILIPPO Repertorio 33269/15248 del 23/07/2008
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in RHO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico

18. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/11/2008 - Registro Particolare 113539 Registro Generale 175023
Pubblico ufficiale SALVO FILIPPO Repertorio 33713/15611 del 31/10/2008
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO
Immobili siti in RHO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 50784 del 31/07/2014

19. TRASCRIZIONE A FAVORE del 20/03/2009 - Registro Particolare 19694 Registro Generale 32408
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 22575/15848 del 17/03/2009
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in NERVIANO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico

20. ISCRIZIONE CONTRO del 18/05/2012 - Registro Particolare 8433 Registro Generale 50799
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 26630/18965 del 17/05/2012
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

21. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/12/2012 - Registro Particolare 85373 Registro Generale 126581
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 27220/19384 del 19/12/2012

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione

Richiedente MRCBBR

-
- ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
22. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/01/2013 - Registro Particolare 4427 Registro Generale 6322
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 56201/22765 del 10/01/2013
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
23. TRASCRIZIONE CONTRO del 06/03/2013 - Registro Particolare 14714 Registro Generale 21377
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 56406/22901 del 07/02/2013
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
24. TRASCRIZIONE CONTRO del 12/07/2013 - Registro Particolare 45536 Registro Generale 66541
Pubblico ufficiale RICCI GIOVANNI Repertorio 273/179 del 02/07/2013
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in RHO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
25. TRASCRIZIONE CONTRO del 07/05/2015 - Registro Particolare 27736 Registro Generale 41887
Pubblico ufficiale CAPUTO RAFFAELLA Repertorio 33369/21935 del 04/05/2015
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
26. TRASCRIZIONE CONTRO del 10/04/2018 - Registro Particolare 30430 Registro Generale 45510
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 7457 del 05/03/2018
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Immobili siti in NERVIANO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 12034 del 16/06/2020 (RESTRIZIONE DI BENI)
27. TRASCRIZIONE CONTRO del 28/03/2019 - Registro Particolare 25270 Registro Generale 38528

Ispezione telematica

Ispezione n. T411716 del 07/03/2022

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 7174 del 01/03/2019
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Immobili siti in ARLUNO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico

28. TRASCRIZIONE CONTRO del 10/06/2020 - Registro Particolare 34595 Registro Generale 56741
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 580/2018 del 05/06/2020
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
Immobili siti in NERVIANO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico

29. ISCRIZIONE CONTRO del 13/08/2021 - Registro Particolare 23037 Registro Generale 124951
Pubblico ufficiale TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Repertorio 5065/2021 del 16/07/2021
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da ORDINANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 186 TER C.P.C.
Immobili siti in ARLUNO(MI), PARABIAGO(MI)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico

Ispezione telematica

Ispezione n. T407901 del 07/03/2022

per immobile

Richiedente MRCBBR

Dati della richiesta

Immobile : Comune di ARLUNO (MI)

Tipo catasto : Terreni

Foglio : 7 - Particella 90

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal 27/08/1996 al 07/03/2022

Elenco immobili

Comune di ARLUNO (MI) Catasto Terreni

1. Sezione urbana - Foglio 0007 Particella 00090 Subalterno -

Elenco sintetico delle formalità

1. TRASCRIZIONE del 10/01/2001 - Registro Particolare 1917 Registro Generale 2752
Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBERTA Repertorio 28060 del 20/12/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
2. ISCRIZIONE del 18/05/2012 - Registro Particolare 8433 Registro Generale 50799
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 26630/18965 del 17/05/2012
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
3. TRASCRIZIONE del 28/03/2019 - Registro Particolare 25270 Registro Generale 38528
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 7174 del 01/03/2019
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico
4. ISCRIZIONE del 13/08/2021 - Registro Particolare 23037 Registro Generale 124951
Pubblico ufficiale TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Repertorio 5065/2021 del 16/07/2021
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da ORDINANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 186 TER C.P.C.
Nota disponibile in formato elettronico

Ispezione telematica

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

per denominazione
Richiedente MRCBBR**Dati della richiesta**

Codice fiscale:

Tipo di formalità: Tutte

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal	27/08/1996 al	09/09/2019
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1973 al	26/08/1996

Elenco omonimi

1.

Con sede in
Codice fiscale

*** Soggetti con dati anagrafici collegati

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 23/02/1999 - Registro Particolare 10632 Registro Generale 14847
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 119193/11515 del 09/02/1999
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/10/2000 - Registro Particolare 63213 Registro Generale 93387
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 123138 del 28/09/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
3. TRASCRIZIONE CONTRO del 12/12/2000 - Registro Particolare 79111 Registro Generale 115964
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 123458 del 28/11/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

4. TRASCRIZIONE A FAVORE del 10/01/2001 - Registro Particolare 1917 Registro Generale 2752
Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBERTA Repertorio 28060 del 20/12/2000
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
5. TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/12/2001 - Registro Particolare 82482 Registro Generale 132677
Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 125601 del 19/11/2001
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
6. TRASCRIZIONE A FAVORE del 22/10/2002 - Registro Particolare 76271 Registro Generale 131027
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 33264 del 26/09/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
7. TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/12/2002 - Registro Particolare 91997 Registro Generale 158389
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 33744 del 20/11/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in PARABIAGO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
8. TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/03/2004 - Registro Particolare 18668 Registro Generale 36754
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 37155/9547 del 26/02/2004
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
9. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/05/2004 - Registro Particolare 34079 Registro Generale 67934
Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 37546/9762 del 21/04/2004
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

10. TRASCRIZIONE A FAVORE del 17/10/2005 - Registro Particolare 78026 Registro Generale 151959

Pubblico ufficiale CALAFIORI GIUSEPPE Repertorio 52236/11313 del 26/09/2005

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in BOLLATE(MI)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Nota disponibile in formato elettronico

11. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/10/2005 - Registro Particolare 78924 Registro Generale 153856

Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 16044/10557 del 13/10/2005

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Nota disponibile in formato elettronico

12. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/01/2006 - Registro Particolare 3150 Registro Generale 5978

Pubblico ufficiale CALAFIORI GIUSEPPE Repertorio 53251/11718 del 21/12/2005

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in BOLLATE(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

13. TRASCRIZIONE A FAVORE del 03/07/2006 - Registro Particolare 54055 Registro Generale 103903

Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 134698/19970 del 19/06/2006

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Nota disponibile in formato elettronico

14. TRASCRIZIONE CONTRO del 03/11/2006 - Registro Particolare 87650 Registro Generale 167774

Pubblico ufficiale SOLARO ARTIDORO Repertorio 135267/19373 del 19/10/2006

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

15. TRASCRIZIONE A FAVORE del 02/08/2007 - Registro Particolare 66768 Registro Generale 126639

Pubblico ufficiale FUGAZZOLA MARIO Repertorio 174879/21373 del 12/07/2007

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Ispezione telematica

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

per denominazione

Richiedente MRCBBR

Immobili siti in VILLA CORTESE(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico

16. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/2007 - Registro Particolare 105044 Registro Generale 197913
Pubblico ufficiale IENARO MARIA Repertorio 1606/758 del 21/12/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in VILLA CORTESE(MI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
17. TRASCRIZIONE A FAVORE del 04/08/2008 - Registro Particolare 59806 Registro Generale 105786
Pubblico ufficiale SALVO FILIPPO Repertorio 33269/15248 del 23/07/2008
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in RHO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
18. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/11/2008 - Registro Particolare 113539 Registro Generale 175023
Pubblico ufficiale SALVO FILIPPO Repertorio 33713/15611 del 31/10/2008
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO
Immobili siti in RHO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 50784 del 31/07/2014
19. TRASCRIZIONE A FAVORE del 20/03/2009 - Registro Particolare 19694 Registro Generale 32408
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 22575/15848 del 17/03/2009
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in NERVIANO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
20. ISCRIZIONE CONTRO del 18/05/2012 - Registro Particolare 8433 Registro Generale 50799
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 26630/18965 del 17/05/2012
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in ARLUNO(MI)
SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
21. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/12/2012 - Registro Particolare 85373 Registro Generale 126581
Pubblico ufficiale CIRILLO ORESTE Repertorio 27220/19384 del 19/12/2012

Ispezione telematica

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

per denominazione

Richiedente MRCBBR

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

22. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/01/2013 - Registro Particolare 4427 Registro Generale 6322

Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 56201/22765 del 10/01/2013

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in SETTIMO MILANESE(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

23. TRASCRIZIONE CONTRO del 06/03/2013 - Registro Particolare 14714 Registro Generale 21377

Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 56406/22901 del 07/02/2013

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

24. TRASCRIZIONE CONTRO del 12/07/2013 - Registro Particolare 45536 Registro Generale 66541

Pubblico ufficiale RICCI GIOVANNI Repertorio 273/179 del 02/07/2013

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in RHO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

25. TRASCRIZIONE CONTRO del 07/05/2015 - Registro Particolare 27736 Registro Generale 41887

Pubblico ufficiale CAPUTO RAFFAELLA Repertorio 33369/21935 del 04/05/2015

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

26. TRASCRIZIONE CONTRO del 10/04/2018 - Registro Particolare 30430 Registro Generale 45510

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 7457 del 05/03/2018

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Immobili siti in NERVIANO(MI)

Nota disponibile in formato elettronico

27. TRASCRIZIONE CONTRO del 28/03/2019 - Registro Particolare 25270 Registro Generale 38528

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 7174 del 01/03/2019

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Data 09/09/2019 Ora 18:31:43
Pag. 6 - Fine

Ispezione telematica

per denominazione
Richiedente MRCBBR

Ispezione n. T282500 del 09/09/2019

Immobili siti in ARLUNO(MI)
Nota disponibile in formato elettronico

Ispezione telematica

Ispezione n. T397209 del 07/03/2022

per dati anagrafici
Richiedente MRCBBR**Dati della richiesta**

Codice fiscale:		Ricerca estesa in AT
Tipo di formalità:	Tutte	
Ulteriori restrizioni:	Nessuna	

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal	27/08/1996 al	07/03/2022
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1973 al	26/08/1996

Elenco omonimi

1.

Luogo di nascita			
Data di nascita	Sesso		Codice fiscale

** Soggetti con codici fiscali collegati in anagrafe tributaria

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalità

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 05/11/1992 - Registro Particolare 58069 Registro Generale 82846
Nota disponibile in formato immagine
2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 27/04/1994 - Registro Particolare 22304 Registro Generale 35611
Nota disponibile in formato immagine
3. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 05/07/1995 - Registro Particolare 36406 Registro Generale 59206
Nota disponibile in formato immagine
4. TRASCRIZIONE A FAVORE del 29/01/1999 - Registro Particolare 5633 Registro Generale 7439
Pubblico ufficiale TOFONI MASSIMO Repertorio 40780 del 22/01/1999
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in RHO(MI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
5. TRASCRIZIONE CONTRO del 01/02/2000 - Registro Particolare 5324 Registro Generale 7747

Ispezione telematica

Ispezione n. T397209 del 07/03/2022

per dati anagrafici

Richiedente MRCBBR

Pubblico ufficiale PALA ELENA Repertorio 56312 del 20/01/2000

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in RESCALDINA(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 22/11/2000 - Registro Particolare 74761 Registro Generale 109523

Pubblico ufficiale ROSSI FRANCO Repertorio 44911 del 31/10/2000

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

7. TRASCRIZIONE CONTRO del 10/01/2001 - Registro Particolare 1917 Registro Generale 2752

Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBERTA Repertorio 28060 del 20/12/2000

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

8. TRASCRIZIONE CONTRO del 23/06/2003 - Registro Particolare 57823 Registro Generale 95216

Pubblico ufficiale DELLA RATTA RINALDI ALBERTA Repertorio 35254 del 06/06/2003

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in ARLUNO(MI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico

9. TRASCRIZIONE CONTRO del 04/03/2016 - Registro Particolare 14341 Registro Generale 22578

Pubblico ufficiale RHO Repertorio 565/9990 del 03/03/2016

ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE

Immobili siti in RHO(MI)

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

10. TRASCRIZIONE CONTRO del 05/07/2016 - Registro Particolare 49009 Registro Generale 77565

Pubblico ufficiale VILLA ALBERTO Repertorio 95412/36401 del 29/06/2016

ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'

Immobili siti in RHO(MI)

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Ispezione telematica

n. T1 407901 del 07/03/2022
Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25
Richiedente MRCBBR Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 124951
Registro particolare n. 23037 Presentazione n. 18 del 13/08/2021

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO
Data 16/07/2021 Numero di repertorio 5065/2021
Autorità emittente TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Codice fiscale 801 514 30156
Sede MILANO (MI)

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE
Derivante da 0200 ORDINANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 186 TER C.P.C.
Capitale € 187.782,34 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale -
Interessi € 68.670,71 Spese € 4.085,54 Totale € 260.538,59
Presenza di condizione risolutiva - Durata -

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C
Richiedente

Indirizzo

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune A413 - ARLUNO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 5 Particella 704 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 27 are 30 centiare

Immobile n. 2
Comune A413 - ARLUNO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 7 Particella 90 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 33 are

Immobile n. 3
Comune A413 - ARLUNO (MI)

Ispezione telematica

n. T1 407901 del 07/03/2022

Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25

Richiedente MRCBBR

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 124951

Registro particolare n. 23037

Presentazione n. 18 del 13/08/2021

Catasto	TERRENI				
Foglio	7 Particella	139	Subalterno	-	
Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 are 10 centiare	
Immobile n.	4				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	7 Particella	447	Subalterno	-	
Natura	T - TERRENO		Consistenza	50 centiare	
Immobile n.	5				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	7 Particella	449	Subalterno	-	
Natura	T - TERRENO		Consistenza	11 are 90 centiare	
Immobile n.	6				
Comune	G324 - PARABIAGO (MI)				
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	- Foglio 10		Particella	750	Subalterno 8
Natura	C1 - NEGOZI E BOTTEGHE		Consistenza		78 metri quadri
Indirizzo	VIALE GIACOMO MATTEOTTI				N. civico -
Piano	T				

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE
Denominazione o ragione sociale
Sede
Codice fiscale Domicilio ipotecario eletto -
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Denominazione o ragione sociale
Sede
Codice fiscale
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Ispezione telematica

	n. T1 407901 del 07/03/2022
	Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25
Richiedente MRCBBR	Tassa versata € 3,60
Nota di iscrizione	
Registro generale n.	124951
Registro particolare n.	23037
	Presentazione n. 18 del 13/08/2021

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

CON ORDINANZA DI INGIUNZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA EX ART. 186-TER C.P.C. N. CRONOLOGICO 5865/2021 - REPERT. N. 6181/2021 RESA NELL'AMBITO DELLA CAUSA N. RG 21909/2020 DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2714/2020 IL TRIBUNALE DI MILANO IN DATA 16/7/2021, INGIUNGEVA ALLA SOCIETA' _____), CORRENTE IN _____ IN PERSONA DEL SOCIO UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SIG. _____

PAGARE IMMEDIATAMENTE E SENZA DILAZIONE IN FAVORE DI _____ LA SOMMA DI EURO 183.105,86 PER I TITOLI IN ATTI DEL PROCESSO, OLTRE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI DELL'INGIUNZIONE LIQUIDATE IN EURO 2.800,00 PER COMPENSI, OLTRE IVA E CPA COME PER LEGGE;- L'ORDINANZA DE QUA E' STATA MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA IN DATA 22/7/2021 E VIENE NOTIFICATA IN UNA CON IL PRESENTE ATTO DI PRECETTO, ATTESO IL MANCATO ADEMPIMENTO SPONTANEO DA PARTE DELLA DEBITRICE INGIUNTA.

Ispezione telematica

	n. T1 407901 del 07/03/2022
	Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25
Richiedente MRCBBR	Tassa versata € 3,60
Nota di iscrizione	UTC: 2012-05-17T16:49:29.012842+02:00
Registro generale n. 50799	
Registro particolare n. 8433	Presentazione n. 416 del 18/05/2012

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	26630/18965
Data	17/05/2012	Codice fiscale	CRL RST 64H13 L259 E
Notaio	CIRILLO ORESTE		
Sede	PARABIAGO (MI)		

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio	IPOTECA VOLONTARIA		
Derivante da	0176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO		
Capitale € 400.000,00	Tasso interesse annuo 5%	Tasso interesse semestrale -	
Interessi € 200.000,00	Spese € 80.000,00	Totale € 680.000,00	
Importi variabili SI	Valuta estera -	Somma iscritta da aumentare automaticamente SI	
Presenza di condizione risolutiva -	Durata 15 anni		
Termine dell'ipoteca -	Stipulazione contratto unico SI		

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	90	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	33 are
Immobile n. 2				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	139	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 are 10 centiare
Immobile n. 3				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)			

Ispezione telematica

	n. T1 407901 del 07/03/2022
	Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25
Richiedente MRCBBR	Tassa versata € 3,60
Nota di iscrizione	UTC: 2012-05-17T16:49:29.012842+02:00
Registro generale n. 50799	
Registro particolare n. 8433	Presentazione n. 416 del 18/05/2012

Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	447	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	50 centiare
Immobile n. 4				
Comune	A413 - ARLUNO (MI)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	449	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	11 are 90 centiare

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di CREDITORE IPOTECARIO
Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Domicilio ipotecario eletto

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di TERZO DATORE DI IPOTECA
Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Terzo datore SI
Per la quota di 1/1

Debitori non datori di ipoteca

Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE NON DATORE

Cognome

Nato il

Sesso

Codice fiscale

Nome

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

LE PARTI HANNO CONVENUTO CHE L'ISCRIVENDO MUTUO DOVRA' ESSERE RIMBORSATO IN 180 (CENTOTTANTA) MESI, OLTRE IL PERIODO INTERCORRENTE FRA LA DATA DELL'ISCRIVENDO ATTO ED IL

Ispezione telematica

	n. T1 407901 del 07/03/2022
	Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25
Richiedente MRCBBR	Tassa versata € 3,60
Nota di iscrizione	UTC: 2012-05-17T16:49:29.012842+02:00
Registro generale n. 50799	
Registro particolare n. 8433	Presentazione n. 416 del 18/05/2012

GIORNO 31 MAGGIO 2012. LA PARTE MUTUATARIA SI E' OBBLIGATA A RIMBORSARE IL CAPITALE MUTUATO ED A PAGARE I RELATIVI INTERESSI E SPESE MEDIANTE IL VERSAMENTO DI N. 180 (CENTOTTANTA) RATE MENSILI POSTICIPATE, CONSECUTIVE E SENZA INTERRUZIONE, SCADENTI ALLA FINE DI CIASCUN MESE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2012 E FINO AL 31 MAGGIO 2027. LA PRIMA RATA, CHE SCADRA' IL GIORNO 30 GIUGNO 2012, SARA' COMPOSTA DA: - QUOTA CAPITALE SECONDO IL PIANO DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE RIFERITO AD EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00) CHE E' STATO ALLEGATO ALL'ISCRIVENDO ATTO SOTTO LA LETTERA "E"; - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO CONTEGGIATI PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DELL'ISCRIVENDO ATTO E IL GIORNO 31 MAGGIO 2012 CALCOLATI AL TASSO ANNUO NOMINALE POSTICIPATO DEL 5,000% (CINQUE VIRGOLA ZERO ZERO ZERO PER CENTO); - INTERESSI SULLA PRIMA MENSILITA' CALCOLATI AL TASSO RIPORTATO AL COMMA PRECEDENTE; - SPESE DI INCASSO PARI AD EURO 1,00 (UNO/00). LE RATE MENSILI SUCCESSIVE ALLA PRIMA COMPRESERANNO: - UNA QUOTA CAPITALE SECONDO IL SUDETTO PIANO; - UNA QUOTA DI INTERESSI VARIABILE CONTEGGIATA AL TASSO ANNUO NOMINALE POSTICIPATO PARI AL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) VIGENTE TEMPO PER TEMPO E MAGGIORATO DI 4,000 (QUATTRO VIRGOLA ZERO ZERO ZERO) PUNTI; - SPESE DI INCASSO PARI AD EURO 1,00 (UNO/00) PER CIASCUNA RATA. GLI INTERESSI SARANNO CALCOLATI SULLA BASE DEI GIORNI DI CALENDARIO CIVILE CON DIVISORE 360. IN CASO DI VARIAZIONE SIA IN AUMENTO CHE IN DIMINUZIONE DEL SUDETTO PARAMETRO IL TASSO DI INTERESSE APPLICATO ALLE RATE DI RIMBORSO SUCCESSIVE ALLA PRIMA VARIERA' IN PARI MISURA. IL TASSO ANNUO COME SOPRA DETERMINATO NON POTRA' COMUNQUE MAI ESSERE INFERIORE AL 4,000% (QUATTRO VIRGOLA ZERO ZERO ZERO PER CENTO) NOMINALE ANNUO. IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) E' PARI AL 5,20% (CINQUE VIRGOLA VENTI PER CENTO). INOLTRE LA PARTE MUTUATARIA HA VERSATO ALLA BANCA, CHE NE HA RILASCIATO QUIETANZA, LA SOMMA DI EURO 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) PER SPESE DI ISTRUTTORIA. IN RELAZIONE ALLA DELIBERA CICR DEL 4/03/2003, SI E' PRECISATO CHE L'ULTIMO VALORE DISPONIBILE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE E' PARI AL 1,000% (UNO VIRGOLA ZERO ZERO ZERO PER CENTO) NOMINALE ANNUO. LA PARTE MUTUATARIA SI E' OBBLIGATA A RIMBORSARE QUANTO SOPRA CONVENUTO MEDIANTE ADEBITO DIRETTO SUL C/C N.

ELLA BANCA, A CIO' SIN D'ORA AUTORIZZATA, CON VALUTA FISSA PER LA SCADENZA DELLA RATA, IMPEGNANDOSI A PRECOSTITUIRE LA NECESSARIA PROVVISTA, FERMA RESTANDO LA FACOLTA' PER LA PARTE MUTUATARIA DI OPTARE PER IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO MEDIANTE RIMESSA DIRETTA PRESSO LA FILIALE DI _____, SENZA OBBLIGO DI MANTENIMENTO DI RAPPORTO DI CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA MUTUANTE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO ALLA SCADENZA DI CIASCUNA RATA E NON PAGATO PRODUCE INTERESSI, PARI A 3 (TRE) PUNTI IN PIU' DEL TASSO APPLICATO ALL'OPERAZIONE, DAL GIORNO DELLA SCADENZA E FINO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA E A FAVORE DELLA BANCA. SU DETTI INTERESSI NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. A GARANZIA DEL CAPITALE MUTUATO, DEI RELATIVI ACCESSORI E DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO E DALL'ALLEGATO CAPITOLATO, LA PARTE DATRICE D'IPOTECA, LA SOCIETA' _____ HA CONCESSO A FAVORE DELLA BANCA, CHE HA ACCETTATO, IPOTECA DA ISCRIVERSI PRESSO LA CONSERVATORIA COMPETENTE SOPRA L'IMMOBILE DESCRITTO IN CALCE ALL'ISCRIVENDO ATTO. DETTO IMMOBILE VIENE IPOTECATO CON OGNI SUO DIRITTO ACCESSORIO, COMPROPRIETA', PERTINENZA, FRUTTO E LA GARANZIA SI ESTENDE A TUTTO QUANTO, GRAVABILE AI SENSI DI LEGGE, VENGA ANCHE IN SEGUITO, INTRODOTTO NELLA PROPRIETA' CAUZIONALE. LE PARTI HANNO CONVENUTO CHE L'EVENTUALE INCOMPLETA O ERRONEA DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CAUZIONALE NON COSTITUISCE MOTIVO DI ECCEZIONE PER LA VALIDITA' DELL'IPOTECA. LA CONCESSIONE DELL'IPOTECA E' FATTA PER LA SOMMA DI EURO 680.000,00

Ispezione telematica

n. T1 407901 del 07/03/2022

Inizio ispezione 07/03/2022 18:15:25

Richiedente MRCBBR

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

UTC: 2012-05-17T16:49:29.012842+02:00

Registro generale n. 50799

Registro particolare n. 8433

Presentazione n. 416 del 18/05/2012

(SEICENTOTTANTAMILA/00) LA QUALE COMPRENDE E GARANTISCE: - IL CAPITALE MUTUATO DI EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00); - GLI INTERESSI, ANCHE DI PREAMMORTAMENTO, COME DETERMINATI NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 4 DELL'ISCRIVENDO ATTO FATTI SALVI I CRITERI DI VARIAZIONE E DI DETERMINAZIONE DI CUI ALL'ART. 9 DELL'ISCRIVENDO ATTO, L'AMMONTARE DI TUTTE LE RATE CHE RIMANESSERO INSOLUTE E GLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA STABILITA DAL PRECEDENTE ART. 5, PER EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00); - QUANTO DOVUTO ALLA BANCA, PER LE SPESE LEGALI, DI GIUDIZIO E DI COLLOCAZIONE (INCLUSE QUELLE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 2855 COD. CIV.) NONCHE' LE SPESE STRAGIUDIZIALI, I PREMI DI ASSICURAZIONE PER DANNI, RIMBORSI DI TASSE E DI IMPOSTE E QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO PER OGNI CASO DI RESTITUZIONE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO, VOLONTARIA O FORZATA E QUANT'ALTRO DOVUTO IN DIPENDENZA DI LEGGE E DEL CONTRATTO DI MUTUO PER EURO 80.000,00 (OTTANTAMILA/00). LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE AUMENTATA DI DIRITTO, A NORMA DELL'ART. 39, TERZO COMMA, DEL CITATO T.U. SINO A CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DI CLAUSOLE D'INDICIZZAZIONE. LA CONCESSIONE DELL'IPOTECA VIENE FATTA CON LA FORMALE ASSICURAZIONE ALLA BANCA DELLA PIENA PROPRIETA' E COMPLETA DISPONIBILITA' DEI BENI CHE NE SONO OGGETTO E DELLA LORO LIBERTA' DA SERVITU' NON APPARENTI E DA VINCOLI E ONERI PREGIUDIZIEVOLI, NONCHE' DA ISCRIZIONI O PRIVILEGI PRECEDENTI E DA TRASCRIZIONI CHE POSSANO PREGIUDICARE O DIMINUIRE LA GARANZIA IPOTECARIA.

RG 372-2019

Allegati sotto B1

COMPRAVENDITA

redatta in un unico originale da conservare negli atti del
notario Alberta della Ratta-Rinaldi, designato dalle parti per
autenticazione delle sottoscrizioni.

Per:

Il signor

[Redacted]

la società

[Redacted]

si rappresentata dall'Amministratore Unico e
legale rappresentante signor

[Redacted]

, a quanto infra munito degli oc-
correnti poteri in forza del vigente statuto sociale
si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Il signor

cede e vende

alla società

che, come sopra rappresentata
accetta ed acquista



10 GEN. 2007

282



2752

1917

in piena ed esclusiva proprietà i seguenti immobili siti in

Comune di ARLUNO (Milano) e precisamente:

"Apprezzamento di terreno di circa mq. 4.650 (quattromilasei-

centocinquanta) distinto al Nuovo Catasto Terreni di detto

Comune alla partita n. 59027 foglio 7 come segue:

- mappale 90 (novanta) di ha. 00.33.00 seminativo irriguo

classe seconda R.D. Lire 37.290 (trentasettemiladuecento-

vanta) R.A. Lire 46.200 (quarantaseimiladuecento);

- mappale 139 (centotrentanove) di ha. 00.01.10 bosco ceduo

classe unica R.D. Lire 440 (quattrocentoquaranta) R.A. Lire

86 (sessantasei);

- mappale 447 (quattrocentoquarantasette) - ex mappale 89/b -

di ha. 00.00.50 classe unica R.D. Lire 200 (duecento) R.A.

Lire 30 (trenta);

- mappale 449 (quattrocentoquarantanove) - ex mappale 141/b -

di ha. 00.11.90 classe seconda R.D. Lire 13.447 (tredicimila-

quattrocentoquarantasette) R.A. Lire 16.660 (sedecimilasei-

centosessanta).

Confini in corpo: a nord, strada; ad est, mappali 448 (ex

89/a), 448 (ex 141/a); a sud, mappale 125; ad ovest, mappali

140 e 138, tutti del foglio 7.

Salvo errori e come meglio in fatto.

Accesso e scarico si hanno dalla via Monfalcone.

Ai fini di una migliore identificazione del terreno in ogget-

to si allega al presente atto sotto la lettera "A" tipo pla-

585

Il sito in cui è stato effettuato l'appezamento di terreno compravenduto risulta
evidenziato in tinta gialla; fatta avvertenza che le misure
indicative sono puramente indicative e non tassative.

ARTICOLO 2

gli immobili in oggetto vengono trasferiti nello stato di
fatto in cui si trovano con le inerenti ragioni, azioni, ser-
vizi attive e passive, apparenti e non e comunque esistenti.

La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende ac-
to che il bene in contratto non è soggetto all'esercizio del
diritto di prelazione agraria da parte di chicchessia.

ARTICOLO 3

La parte venditrice dichiara e garantisce che il diritto a-
lienato è pervenuto ad essa per maggior acquisto fattone con
atto in data 8 aprile 1994 n. 23452 di repertorio notaio
Franco Rossi (registrato a Legnano il 13 aprile 1994 al n.
119 serie 2V - trascritto a Milano 2 in data 28 aprile 1994
al n. 35611/22304) al quale si fa espresso riferimento per
le pattuizioni contenute e richiamate che si hanno qui per
(ex integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 4

Il prezzo è di complessive Lire 11.000.000 (undicimilioni) ed
è già stato interamente versato dalla parte acquirente alla
parte venditrice che rilascia quietanza liberatoria.

ARTICOLO 5

La parte venditrice immette la parte acquirente nel possesso



degli immobili alienati dalla data odierna; pertanto da
la medesima ne godrà le rendite e ne sopporterà i relativi
oneri.

La consegna viene effettuata in data odierna.

ARTICOLO 6

La parte venditrice presta tutte le garanzie di legge e di-
chiara altresì che sugli immobili alienati non gravano garan-
zie reali, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali,
oneri reali, diritti che ne diminuiscano il libero godimento
e la piena disponibilità e che non vi sono iscrizioni nè tra-
scrizioni pregiudizievoli, nè aventi diritto a prelazione
agrararia.

ARTICOLO 7

La parte venditrice rinuncia all'ipoteca ad essa eventualmen-
te spettante ai sensi dell'articolo 2817 del Codice Civile.

ARTICOLO 8

Il venditore signor _____ dichiara di esse-
re coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni.

ARTICOLO 9

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 47/85 e sue modifica-
zioni, si allega al presente atto sotto la lettera "B" cer-
tificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco
del Comune di Arluno in data 18 dicembre 2000 protocollo n.
16489, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguar-
danti le aree interessate.

to da oggi
relativi a
e di
o garan
fiscali,
ndimento
nè tra-
one a
almen-
le.
esse-
ni.
ca-
er-
acc
n.
r-

Le parti dichiarano che successivamente al rilascio di detto certificato non sono intervenute modifiche agli strumenti ur-
banistici.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della parte acquirente.

Firmato

Repertorio n. 28060

Raccolta n. 5544

AUTENTICA DI FIRME

io sottoscritta Alberta della Ratta-Rinaldi, notaio in Cusano Milanino, con studio ivi alla via Matteotti n. 14/D, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i componenti di comune accordo fra loro e con il suo consenso rinunziato

ATTESTO

che sono state apposte in mia presenza le firme che precedono

[Redacted signature area]

Ministratore Unico della società



, munito degli occorrenti

poteri in forza del vigente statuto sociale


della cui identità personale e qualità io notaio sono certo.

Milano, Largo Donegani n. 3, li venti dicembre duemila.

firmato Alberta della Ratta Rinaldi

Allegato A al n. 28060/5544 Ref

no) via Pe
o delle la-
occorrenti
no certo.
lla.



orientamento:



N.C.T. Arluno foglio 7

scala 1:2000



[Handwritten signature]

Allegato B° al n. 28060/5544 ref.



UFFICIO TECNICO

16433 di protocollo

Arluno, 18.12.00

OGGETTO Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 18 comma 3° della Legge n. 47 del 28.02.1985

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Art. 6 punto 2 comma f) e punto 3 bis della Legge 127 del 15.05.97;

Art. 23.12.94 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni e le relative norme di attuazione;

La richiesta in data 18/12/00 del Sig.

per la destinazione urbanistica dell'area sita nel territorio di questo comune e contraddistinta in Catasto al foglio n. 7 mappe n. 139/447/449/90

in base alle prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata di cui al vigente P.R.G. approvato con provvedimento n. 35231 del 17.01.1984 e successive varianti

ATTESTA

che l'area censita in Catasto di questo Comune al foglio n. 7 mappe n. 139 - 447

è compresa nella zona di fascia di rispetto stradale

al foglio n. 7 mappe n. 449 - 90

è compresa nella zona: parte E zona agricola
parte fascia di rispetto stradale



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Carlo Scandroglio, Funzionario

ARLUNO
Via Duca Sforza, 7

UFF. SEGRETERIA
Tel. 02/903992.400

UFF. ANAGRAFE
Tel. 02/903992.402

UFF. VIGILANZA
Tel. 02/903992.405

UFF. TECNICO
Tel. 02/903992.403

UFF. RAGIONERIA
Tel. 02/903992.404

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Protocollo n. MI 793610 del 2019
Pag. 1 - Segue

La presente copia consta di 9 pagine ed e' conforme al documento conservato da questo ufficio
TRASCRIZIONE del 2001 - Reg. Particolare 1917(documento non informatizzato).

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge a richiesta di: MARCHESI CRISTINA
Elementi per la liquidazione

- Numero di pagine complessive: 9

Agevolazioni concesse

CTU INTERESSE DELLO STATO



Comuni di competenza del Reparto di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2:

AGRATE BRIANZA, AICUREZIO, ALBIATE, ALBIZZATE(VA), ARCONATE, ARCORE, ARESE, ARLUNO, ARSAGO SEPRIO(VA), ASSAGO, BARANZATE, BARLASSINA, BASCAFFE(PV), BASIANO, BASiglio, BELLINZAGO LOMBARDO, BELLUSCO, BERNAREGGIO, BESANA IN BRIANZA, BESNATE(VA), BIASSONO, BOLLATE, BOVISIO-MASCIAGO, BRESCIO, BRIOSCO, BRUGHERIO, BUCCINASCO, BURAGO DI MOLGORA, BUSCATE, BUSNAGO, BUSSETO, BUSTO ARSIZIO(VA), BUSTO GAROLFO, CAIRATE(VA), CAMBIAGO, CAMPARADA, CANEGRATE, CAPONAGO, CARATE BRIANZA, CARDANO AL CAMPO(VA), CARNATE, CARONNO PERTUSELLA(VA), CARIPIANO, CARUGATE, CASALE LITTA(VA), CASORATE SEMPIONE(VA), CASSANO D'ADDA, CASSANO MAGNAGO(VA), CASSINA DE' PECCHI, CASTANO PRIMO, CASTELLANZA(VA), CAVARIA CON PREMEZZO(VA), CAVENAGO DI BRIANZA, CERIANO LAGHETTO, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CERRO AL LAMBRO, CERRO MAGGIORE, CESANO BOSCONI, CESANO MADERNO, CESATE, CINISELLO BALSAMO, CISLAGO(VA), COGLIATE, COLOGNO MONZESE, COLTURANO, CONCOREZZO, CORMANO, CORNAREDO, CORNATE D'ADDA, CORREZZANA, CORSICO, CUGGIONO, CUSAGO, CUSANO MILANINO, DAIRAGO, DESIO, Fagnano OLONA(VA), FERNO(VA), GALLARATE(VA), GARBAGNATE MILANESE, GESSATE, GIUSSANO, GOLASECCA(VA), GORGONZOLA, GORLA MAGGIORE(VA), GORLA MINORE(VA), GREZZAGO, INARZO(VA), INVERUNO, INZAGO, JERAGO CON ORAGO(VA), LAINATE, LANDRIANO(PV), LAZZATE, LEGNANO, LENTATE SUL SEVESO, LESMO, LIMBIATE, LISCATE, LISSONE, LOCATE DI TRIULZI, LONATE POZZOLO(VA), MACHERIO, MAGNAGO, MARNATE(VA), MASATE, MEDA, MEDIGLIA, MELEGNANO, MELZO, MEZZAGO, MISINTO, MONZA, MORNAGO(VA), MUGGIO', NERVIANO, NOSATE, NOVA MILANESE, NOVATE MILANESE, OGGIONA CON SANTO STEFANO(VA), OLGiate OLONA(VA), OPERA, ORIGGIO(VA), ORNAGO, PADERNO DUGNANO, PANTIGLIATE, PARABIAGO, PERO, PESCHIERA BORROMEO, PESSANO CONBORNAGO, PIEVE EMANUELE, PIOLTELLO, POGLIANO MILANESE, POZZO D'ADDA, POZZUOLO MARTESANA, PREGNANA MILANESE, RENATE, RESCALDINA, RHO, ROBECCETTO CON INDUNO, RODANO, RONCELLO, RONCO BRIANTINO, ROZZANO, SAMARATE(VA), SAN DONATO MILANESE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN VITTORE OLONA, SARONNO(VA), SEGRATE, SENAGO, SEREGNO, SESTO SAN GIOVANNI, SETTALA, SETTIMO MILANESE, SEVESO, SIZIANO(PV), SOLARO, SOLBIATE ARNO(VA), SOLBIATE OLONA(VA), SOMMA LOMBARDO(VA), SOVICO, SUBBIATE, SUMBRAGO(VA), TORREVECCHIA PIA(PV), TREZZANO ROSA, TREZZANO SUL NAVIGLIO, TREZZO SULL'ADDA, TRUOGGIO, TRUCCAZZANO, TURBIGO, UBOLDO(VA), USMATE VELATE, VANZAGHELLO, VANZAGO, VAPIGO D'ADDA, VAREDO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA, VERGIATE(VA), VIDIGULFO(PV), VIGNATE, VILLA COSTESE, VILLASANTA, VIMERCATE, VIMODRONE, VIZZOLA TICINO(VA), VIZZULO PREDABISSI.

Ispezione telematica

n. T 282500 del 09/09/2019

Inizio ispezione 09/09/2019 18:29:25

Richiedente MRCBBR

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 2752

Registro particolare n. 1917

Presentazione n. 282 del 10/01/2001

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA		
Data	20/12/2000	Numero di repertorio	28060
Notaio	DELLA RATTA-RINALDI ALBERTA	Codice fiscale	DLL LRT 66D47 F839 B
Sede	CUSANO MILANINO (MI)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1				
Comune	A413 - ARLUNO		(MI)	
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	90	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	33 are
Immobile n. 2				
Comune	A413 - ARLUNO		(MI)	
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	139	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 are 10 centiare
Immobile n. 3				
Comune	A413 - ARLUNO		(MI)	
Catasto	TERRENI			

Ispezione telematica

n. T 282500 del 09/09/2019

Inizio ispezione 09/09/2019 18:29:25

Richiedente MRCBBR

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 2752

Registro particolare n. 1917

Presentazione n. 282 del 10/01/2001

Foglio	7	Particella	447	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	50 centiare
Immobile n.	4				
Comune	A413 - ARLUNO		(MI)		
Catasto	TERRENI				
Foglio	7	Particella	449	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	11 are 90 centiare

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per la quota di 1/1

Per il diritto di PROPRIETA'

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -

Cognome

Nome

Nato il

a

Sesso

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per la quota di 1/1

Per il diritto di PROPRIETA'

In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 397209 del 07/03/2022

Inizio ispezione 07/03/2022 17:58:20

Richiedente MRCBBR

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 35611

Registro particolare n. 22304

Data di presentazione 27/04/1994

La formalita' e' stata validata dall'ufficio

Dr. FRANCO
NOTAIO
Cod. Fisc.: RSS - MIL 15 FR14U
Partita I.V.A. n. 0442060150

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI
MILANO II

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A FAVORE DI

in regime di separazione dei beni

E CONTRO

TITOLO

Atto di vendita autenticato in data 8 aprile 1994 al
n. 23.452 di repertorio del Dottor FRANCO ROSSI Notaio in Par-
tita di Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, regi-
strato a Legnano il 13 aprile 1994 al n. 719 - Serie 2V - At-
ti Privati.


Dal contenuto del citato atto risulta quanto segue:

la signora ha venduto al signor

che ha acquistato

nominativamente

un appezzamento di terreno posto in Comune di Arluno distinto in
quell'atto di Catasto Terreni alla partita 3289 al foglio
7 con i seguenti mappali:



SCRIZIONE	
35611	GEN.
22304	PART.
27 APR. 1994	DATA
IMPOSTA	
IMPENALE	
BOLLO REG.	15.000
TOTALE	15.000
TASSE IPOT.	30.000
TOT. GEN.	45.000



00205220

- 89 di ett. 0.02.70 - bosco ceduo di classe unica - R.D.L. 1.080 R.A.L. 162;
- 90 di ett. 0.33.00 - seminativo irriguo di classe seconda - R.D.L. 37.290 R.A.L. 46.200;
- 139 di ett. 0.01.10 - bosco ceduo di classe unica - R.D.L. 440 R.A.L. 66, e
- 141 di ett. 0.60.20 - seminativo irriguo di classe seconda - R.D.L. 68.026 R.A.L. 84.280.

Coerenze a corpo: a nord strada; ad est mappali 91 e 92; a sud roggia con ai di là mappali 200 e 125; ad ovest mappali 140 e 138, tutti i detti mappali del foglio 7.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche la parte venditrice ha rassegnato il certificato di destinazione urbanistica del terreno in contratto rilasciato dal Comune di Arluno in data 18 ottobre 1993 che trovasi allegato al trascrivendo atto, dichiarando altresì che dalla data del rilascio dello stesso a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e che il terreno stesso non è assoggettato a vincolo di destinazione quale previsto dal Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 332.

La vendita è stata fatta per il complessivo prezzo di L. 12.000.000, dichiarato pagato.

Le parti hanno rinunciato ad ogni eventuale diritto di ipote-

ca legale.

00205221



RG 372-2019

Allegati sotto C

N=5039100

E=1496700



1 Particella: 90



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastrali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Data: 07/03/2022 Ora: 17.55.10

Segue

Visura n.: T395106 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ARLUNO (Codice:A413)
Catasto Terreni	Provincia di MILANO Foglio: 7 Particella: 449

INTESTATO

I	(1) Proprieta' 1/1
---	--------------------

Unità immobiliare dal 19/10/2000

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	7	449		-	SEMIN IRRIG 2	11 90	IE66A	Dominicale Euro 6,94 L. 13.447	Agrario Euro 8,60 L. 16.660	FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787 1/2000)
Notifica					Partita					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:89 ; Foglio:7 Particella:141 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:446 ; Foglio:7 Particella:447 ; Foglio:7 Particella:448 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 20/12/2000

N.	DATI ANAGRAFICI		DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI	
	IM.PA. - S.R.L. Sede in PARABIAGO (MI)	Atto del 20/12/2000 Pubblico ufficiale DELLA RAITTA-RINALDI ALBER Sede CUSANO MILANINO (MI) Repertorio n. 28060 - COMPRAVENDITA Trascrizione n. 1917.1/2001 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 10/07/2001	CODICE FISCALE	12483360157*	(1) Proprieta' 1/1	(1) Proprieta' 1/1
1						

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Situazione degli intestati dal 19/10/2000

N. I	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787.1/2000)						
DATI DERIVANTI DA						

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz		Reddito
1	7	141		-	SEMIN IRRIG 2	60 20	IE66A	L. 68.4026 L. 84.280	Impianto meccanografico del 15/12/1962
Notifica				Partita	2698				

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 08/04/1994

N. I	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
SCRITTURA PRIVATA del 08/04/1994 Pubblico ufficiale ROSSI Sede PARABIAGO (MI) Repertorio n. 23452 - UR Sede LEGNANO (MI) Registrazione Volume 2V n. 719 registrato in data 13/04/1994 - Voltura n. 4877.1/1994 in atti dal 06/09/2000						
DATI DERIVANTI DA						

Situazione degli intestati relativa ad atto del 10/11/1962 (antecedente all'impianto meccanografico)

N. I	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
Atto del 10/11/1962 Pubblico ufficiale MAFFIA Sede MILANO (MI) Repertorio n. 106640 - PU Sede MILANO (MI) Registrazione Volume 1411 n. 20656 registrato in data 23/11/1962 - Voltura n. 4963 in atti dal 06/09/1963						
DATI DERIVANTI DA						

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. I	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
(3) Comproprietario fino al 10/11/1962						
(3) Comproprietario fino al 10/11/1962						



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Data: 07/03/2022 Ora: 17.55.10

Fine

Visura n.: T395106 Pag: 3

DATI DERIVANTI DA

Impianto meccanografico del 15/12/1962

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/03/2022 Ora: 17.53.43

Segue

Visura n.: T394067 Pag: 1

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Dati della richiesta	Comune di ARLUNO (Codice:A413)
Catasto Terreni	Provincia di MILANO Foglio: 7 Particella: 447

INTESTATO

	(1) Proprieta' 1/1
--	--------------------

Unità immobiliare dal 19/10/2000

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz		Reddito				
1	7	447		-	BOSCO CEDUO	50		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dominicale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Agrario</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro 0,10 L. 200</td> <td style="text-align: center;">Euro 0,02 L. 30</td> </tr> </table>	Dominicale	Agrario	Euro 0,10 L. 200	Euro 0,02 L. 30	FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787 1/2000)
Dominicale	Agrario												
Euro 0,10 L. 200	Euro 0,02 L. 30												
Notifica		Partita											

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:89 ; Foglio:7 Particella:141 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:7 Particella:446 ; Foglio:7 Particella:448 ; Foglio:7 Particella:449 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 20/12/2000

	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI
1					(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA		Atto del 20/12/2000 Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBER Sede CUSANO MILANINO (MI) Repertorio n. 28060 - COMPRAVENDITA Trascrizione n. 1917.1/2001 Reparto Pl di MILANO 2 in atti dal 10/07/2001			



Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Situazione degli intestati dal 19/10/2000

N. 1	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1					(99) fino al 20/12/2000	
FRAZIONAMENTO del 19/10/2000 Pratica n. 244787 in atti dal 19/10/2000 (n. 244787.1/2000)						
DATI DERIVANTI DA						

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	7	89		-	BOSCO CEDUO	2 70		L. 1.080 Agrario L. 162	Impianto meccanografico del 15/12/1962	
Notifica						Partita	2698			

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 08/04/1994

N. 1	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1					(99) fino al 19/10/2000	
DATI DERIVANTI DA						
SCRITTURA PRIVATA del 08/04/1994 Pubblico ufficiale ROSSI Sede PARABIAGO (MI) Repertorio n. 23452 - UR Sede LEGNANO (MI) Registrazione Volume 2V n. 719 registrato in data 13/04/1994 - Voltura n. 4877.1/1994 in atti dal 06/09/2000						

Situazione degli intestati relativa ad atto del 10/11/1962 (antecedente all'impianto meccanografico)

N. 1	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1					(99) fino al 08/04/1994	
DATI DERIVANTI DA						
Atto del 10/11/1962 Pubblico ufficiale MAFFIA Sede MILANO (MI) Repertorio n. 106640 - PU Sede MILANO (MI) Registrazione Volume 1411 n. 20656 registrato in data 23/11/1962 - Voltura n. 4963 in atti dal 06/09/1963						

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. 1	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1					(3) Comproprietario fino al 10/11/1962	
2					(3) Comproprietario fino al 10/11/1962	



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/03/2022 Ora: 17.53.43

Fine

Visura n.: T394067 Pag: 3

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

DATI DERIVANTI DA

Impianto meccanografico del 15/12/1962

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Dati della richiesta	Comune di ARLUNO (Codice:A413)
Catasto Terreni	Provincia di MILANO Foglio: 7 Particella: 139

INTESTATO

1	(1) Proprieta' 1/1
---	--------------------

Unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz		Reddito				
1	7	139		-	BOSCO CEDUO	1 10		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dominicale</td> <td style="text-align: center;">Euro 0,23 L. 440</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Agrario</td> <td style="text-align: center;">Euro 0,03 L. 66</td> </tr> </table>	Dominicale	Euro 0,23 L. 440	Agrario	Euro 0,03 L. 66	Impianto meccanografico del 15/12/1962
Dominicale	Euro 0,23 L. 440												
Agrario	Euro 0,03 L. 66												
Notifica				Partita		2698							

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 20/12/2000

N.	DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1					(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	Atto del 20/12/2000 Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBER Sede CUSANO MILANINO (MI) Repertorio n. 28060 - COMPRAVENDITA Trascrizione n. 1917.1/2001 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 10/07/2001				

Situazione degli intestati dal 08/04/1994

N.	DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
					(99) fino al 20/12/2000
DATI DERIVANTI DA	SCRITTURA PRIVATA del 08/04/1994 Pubblico ufficiale ROSSI Sede PARABIAGO (MI) Repertorio n. 23452 - UJR Sede LEGNANO (MI) Registrazione Volume 2V n. 719 registrato in data 13/04/1994 - Voltura n. 4877.1/1994 in atti dal 06/09/2000				

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Situazione degli intestati relativa ad atto del 10/11/1962 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	Atto del 10/11/1962 Pubblico ufficiale MAFFI A Sede MILANO (MI) Repertorio n. 106640 - PU Sede MILANO (MI) Registrazione Volume 1411 n. 20656 registrato in data 23/11/1962 - Voltura n. 4963 in atti dal 06/09/1963		(99) fino al 08/04/1994

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	Impianto meccanografico del 15/12/1962		(3) Comproprietario fino al 10/11/1962 (3) Comproprietario fino al 10/11/1962

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Dati della richiesta	Comune di ARLUNO (Codice:A413)
	Provincia di MILANO
Catasto Terreni	Foglio: 7 Particella: 90

INTESTATO

	(1) Proprietà 1/1
--	-------------------

Unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	7	90	-	SEMIN IRRIG 2	33 0	IE66A	Dominicale Euro 19,26 L. 37.290	Agrario Euro 23,86 L. 46.200	Impianto meccanografico del 15/12/1962
Notifica				Partita	2698				

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 20/12/2000

N. 1	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	Atto del 20/12/2000 Pubblico ufficiale DELLA RATTA-RINALDI ALBER Sede CUSANO MILANINO (MI) Repertorio n. 28060 - COMPRAVENDITA Trascrizione n. 1917.1/2001 Reparto Pi di MILANO 2 in atti dal 10/07/2001		(1) Proprietà 1/1

Situazione degli intestati dal 08/04/1994

N. 1	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SCRITTURA PRIVATA del 08/04/1994 Pubblico ufficiale ROSSI Sede PARABIAGO (MI) Repertorio n. 23452 - U.K. Secc LEGNANO (MI) Registrazione Volume 2V n. 719 registrato in data 13/04/1994 - Voltura n. 4877.1/1994 in atti dal 06/09/2000		(99) fino al 20/12/2000

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/03/2022

Situazione degli intestati relativa ad atto del 10/11/1962 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	Atto del 10/11/1962 Pubblico ufficiale MAFFI A Sede MILANO (MI) Repertorio n. 106... n. 4963 in atti dal 06/09/1963		(99) fino al 08/04/1994

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(3) Comproprietario fino al 10/11/1962
2	Impianto meccanografico del 15/12/1962		(3) Comproprietario fino al 10/11/1962

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

ORIGINALE

N. 1772/13 REG.PROV.COLL.
N. 01174/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

....., rappresentata e difesa dall'avv.

....., elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Arluno, rappresentato e difeso dall'avv.

presso il cui studio, in è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

....., rappresentate e difese dall'avv.

..... sono elettivamente domiciliati;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale,

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Arluno n. 50 del 30.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione del piano attuativo "P.A. Monfalcone 3", nella parte in cui avrebbe omissis di imporre la costituzione di una fascia pubblica alberata della larghezza di 40 metri, interposta verso l'allevamento di polli dalla stessa condotto, e nella parte in cui fosse intesa nel senso di imporre un obbligo di introdurre nuovi metodi produttivi o speciali cautele al fine di non arrecare nocimento alla salute del vicinato e di non determinare inconvenienti igienico-sanitari;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2010 di adozione del piano attuativo;

- ove occorra, della nota prot. n. 16449 del 16.11.2010 avente ad oggetto "lottizzazione P.A. Monfalcone 3/parere dell'a.s.l.";

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

- della deliberazione n. 19 del 26.6.2012 di adozione della variante al piano attuativo "PA Monfalcone 3";

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.9.2012, di approvazione della variante al piano attuativo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arluno e di

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2013 la dott.ssa
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale,

impugna i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Arluno n. 50 del 30.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione del piano attuativo "P.A. Monfalcone 3", nella parte in cui avrebbe omesso di imporre la costituzione di una fascia pubblica alberata della larghezza di 40 metri, interposta verso l'allevamento di polli dalla stessa condotto, e nella parte in cui fosse intesa nel senso di imporre un obbligo di introdurre nuovi metodi produttivi o speciali cautele al fine di non arrecare nocumento alla salute del vicinato e di non determinare inconvenienti igienico-sanitari;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2010 di



adozione del piano attuativo;

- ove occorra, la nota prot. n. 16449 del 16.11.2010 avente ad oggetto "lottizzazione P.A. Monfalcone 3/parere dell'a.s.l."

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss., l. n. 241/1990;

II. violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta;

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 23 delle n.t.a.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta;

IV. violazione e falsa applicazione dell'art. 216, r.d. n. 1265/1934; violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta.

3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la deliberazione n. 19 del 26.6.2012 - con cui il Consiglio Comunale ha adottato una variante al piano attuativo "PA Monfalcone 3", prevedendo l'ampliamento della fascia di mitigazione alberata, interposta tra l'allevamento di polli e gli edifici residenziali, da 18 a 40 metri - lamentando: violazione e falsa applicazione dell'art. 216 r.d. n. 1265/1934; violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di



diritto.

4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.9.2012, di approvazione della variante, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 216 r.d. n. 1265/1934; violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;

II. contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione e violazione di legge;

III. violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26, l. reg. Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell'art. 14, l. reg. Lombardia n. 12/2005.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Arluno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

6. Si sono costituite anche le controinteressate

le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante l'acquiescenza prestata dalla ricorrente alle previsioni del p.r.g., e l'inammissibilità del ricorso principale per violazione del principio del ne bis in idem, stante il giudicato formatosi sul ricorso rg n. 977/2011, proposto dai lottizzanti avverso i medesimi provvedimenti.

7. All'udienza del 2 maggio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



8. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente prestato acquiescenza alle previsioni urbanistiche del piano regolatore generale che hanno mutato la destinazione delle aree di proprietà delle controinteressate, da agricola a residenziale, ed hanno previsto la trasformazione dell'area di sua proprietà in area edificabile per attività residenziali, commerciali e direzionali.

La ricorrente non contesta la legittimità delle previsioni del p.r.g. - e, in particolare, la destinazione delle aree delle controinteressate o dell'area di sua proprietà - ma si duole unicamente del mancato rispetto delle norme che disciplinano le distanze tra l'allevamento avicolo e gli edifici residenziali previsti dal piano attuativo impugnato. Né una distanza è stata prevista dallo strumento urbanistico, il quale, dispone, unicamente, con riferimento al piano attuativo impugnato, la costruzione di una fascia alberata larga 40 metri interposta verso l'allevamento di polli (art. 23 delle n.t.a., norma il cui rispetto è invocato dalla ricorrente); con riferimento all'area di proprietà della ricorrente, dispone, invece, che "il piano attuativo è subordinato alla dismissione dell'allevamento di polli in atto [...]" (art. 14 delle n.t.a.). Non vi è stata dunque alcuna acquiescenza rilevante ai fini del presente giudizio.

9. Non è parimenti fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per violazione del principio del ne bis in idem, stante il giudicato formatosi sul ricorso rg n. 977/2011 proposto dai lottizzanti, avverso i medesimi provvedimenti.

Ai sensi degli art. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo



amministrativo, il principio del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione.

Nel caso di specie, tali elementi non sussistono: nei due giudizi - il presente, proposto dall'azienda avicola, e quello proposto dai lottizzanti - sono impugnati sì gli stessi atti, ma in parti diverse e, comunque, per motivi diversi.

10. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Al di là della qualificazione delle deliberazioni n. 19 del 26.6.2012 e n. 30 del 27.7.2012 quali atti di adozione ed approvazione di una "variante" al piano attuativo, con esse, in realtà, l'amministrazione comunale ha adottato ed approvato nuovamente l'intero piano, in sostituzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale (cfr. Tar Lombardia, Milano, sent. n. 10/2013).

11. Le censure di violazione dell'art. 216, r.d. n. 1265/1934, del decreto del direttore generale n. 21109 del 29.12.2005, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, proposte con i motivi aggiunti, sono fondate.

11.1 L'art. 216, r.d. n. 1265/1934 dispone che *"le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in*



altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”.

11.2 Il comma 5 dell'art. 216, r.d. n. 1265/1934 non vieta in assoluto che un'industria o manifattura del genere di quelle per cui è causa (gli allevamenti di animali sono inseriti nella prima classe dal d.m. 5 settembre 1994, allegato, parte I, lett. c), voce n. 1) sia esercitata nell'abitato, ma alla condizione però si provi che il suo esercizio non rechi nocimento alla salute del vicinato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612; sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6648).

11.3 Il decreto del direttore generale del 29 dicembre 2005, n. 20109, recante “linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale”, detta delle indicazioni operative, affermando la congruità di distanze per gli allevamenti avicoli non inferiori a 400, 600 m,



riducibili sino ad un massimo del 50%, nel caso in cui vengano adottate “soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante”.

11.4 Di quest’ultima disposizione - pur priva di carattere precettivo - l’amministrazione deve tenere conto allorché è chiamata a valutare, in concreto, la congruità delle distanze da allevamenti di animali, ai sensi dell’art. 216, r.d. n. n. 1265/1934, con un obbligo di motivazione più pregnante laddove intenda discostarsene.

11.5 Nel caso di specie, la valutazione effettuata dall’amministrazione è viziata da carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

11.6 Le deliberazioni di adozione e di approvazione del piano attuativo sono state precedute da numerosi pareri dell’a.s.l. resi in merito alla idoneità della distanza di circa 50 metri - prevista tra l’allevamento avicolo e gli edifici residenziali - e della fascia alberata di mitigazione, interposta tra di essi.

Con il parere prot. n. 73940 dell’8.9.2010, l’a.s.l. Milano 1, richiamato quanto indicato nelle linee guida regionali, ha affermato di ritenere “esigua la distanza di progetto, di circa m. 50, che intercorre tra gli edifici residenziali da realizzarsi sui mappali 92, 141, 90 e 140” e le strutture dell’azienda avicola; ha, inoltre, affermato che “la vicinanza tra le due tipologie di edifici potrebbe essere causa di inconvenienti igienici e molestia per i futuri abitanti residenti, per cui si ritiene opportuna un’attenta valutazione del lay-out degli edifici di progetto in modo che vengano rispettati i contenuti delle linee guida sopra



citare, al fine di minimizzare eventuali future criticità”.

Con nota prot. n. 6391 del 19.4.2012, il Comune di Arluno ha chiesto all'a.s.l. di esprimere un nuovo parere sul piano attuativo, alla luce della variante che ha previsto la realizzazione di una fascia di mitigazione alberata di 40 metri, tra il nuovo edificato e l'allevamento avicolo.

L'a.s.l., con la nota prot. 34016 del 27.4.2012, ha preso atto della soluzione proposta dalla variante ed ha ricordato all'amministrazione comunale che l'attività di allevamento di animali è classificata dal d.m. 5.9.1994 come insalubre di prima classe ed il quinto comma dell'art. 216 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934.

Con nota prot. 7335 dell'8.5.2012, il Comune di Arluno ha chiesto chiarimenti all'a.s.l. e di rendere un esplicito parere in merito al piano attuativo ed alla relativa variante.

Con nota del 21 maggio 2012, l'a.s.l. Milano 1 ha ricordato quanto previsto dalle linee guida regionali, ha richiamato il proprio precedente parere dell'8.9.2010, e la valutazione di esiguità della distanza in esso espressa, e ha affermato che la fascia di mitigazione alberata “può contribuire a migliorare la soluzione iniziale di progetto del piano attuativo ma potrebbe non essere sufficiente a contenere eventuali molestie al vicinato determinate da una non ottimale conduzione dell'attività”.

Sulla base di queste argomentazioni, l'a.s.l. ha quindi confermato quanto affermato con la nota prot. 34016 del 27.4.2012 e, in particolare, il richiamo a quanto stabilito al r.d. n. 1265 del 27 luglio



1934, in materia di esercizio di attività insalubri nell'abitato.


Infine, con nota prot. 65255 del 16 agosto 2012, P.a.s.l. Milano 1 ha reso un ulteriore parere, confermando il proprio precedente avviso del 21.5.2012 e, nuovamente, il parere prot. 34016 del 27.4.2012; ha quindi ricordato all'amministrazione comunale che l'attività di allevamento di animali è classificata dal d.m. 5.9.1994 come insalubre di prima classe ed il quinto comma dell'art. 216 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934.

11.7 Sia pure limitandosi spesso a richiamare il testo di norme il cui rispetto essa stessa era, invece, tenuta a verificare in concreto, P.a.s.l. non ha mai affermato l'ammissibilità dell'intervento.

Anzi, anche a seguito delle modifiche apportate alla fascia alberata, ha tenuto ferma la valutazione – espressa nel primo parere dell'8.9.2010 – di esiguità della distanza prevista dal piano attuativo tra l'allevamento avicolo e gli edifici residenziali ed ha, sostanzialmente, ribadito la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori per verificare l'esistenza di un eventuale nocumento alla salute del vicinato, derivante dall'esercizio dell'allevamento avicolo, così come prescritto dall'art. 216, c. 5, r.d. n. 1265/1934.

11.8 A fronte dell'avviso negativo espresso dall'a.s.l. in merito all'adeguatezza della distanza dall'allevamento avicolo, anche a seguito dell'ampliamento della fascia alberata, il Comune di Arluno ha ugualmente proceduto con l'approvazione del piano attuativo.

Con le deliberazioni di adozione e di approvazione, la n. 19 del 26.6.2012 e la n. 30 del 27.7.2012, il Comune di Arluno ha affermato



che la realizzazione della fascia di mitigazione alberata “viene incontro ai pareri dell'a.s.l.” di cui alle note del 13.9.2010, del 14.7.2011, del 30.4.2012 e del 21.5.2012.

Questa motivazione, secondo cui la soluzione prescelta consente di fare fronte alle problematiche prospettate dall'a.s.l., è palesemente contraddittoria poiché l'a.s.l. ha chiaramente espresso, in merito ad essa, un avviso contrario.

È tale contraddittorietà è ancor più palese considerando che, a fronte della valutazione negativa espressa dall'a.s.l. con il primo parere dell'8.9.2010 – valutazione, come si è visto, mai superata dai successivi pareri – con la deliberazione di approvazione del piano attuativo n. 50 del 30.11.2010, il Comune era giunto a una decisione opposta (con tale atto, l'amministrazione comunale aveva, difatti, affermato di volere recepire le osservazioni contenute nel parere dell'8.9.2010; ed ha quindi previsto l'introduzione della seguente clausola convenzionale, all'art. 3: “gli interventi e le costruzioni tutti previsti dal piano attuativo non possono essere assentiti se tanto che l'insediamento zootecnico avicolo di via Turati non sarà integralmente trasferito altrove o sin tanto che non saranno stati introdotti nuovi metodi o speciali cautele grazie ai quali l'esercizio dell'insediamento stesso non abbia ad arrecare nocimento alla salute del vicinato né a determinare gli inconvenienti igienico – sanitari indicati nel parere n. 12621 dell'8.9.2010 dell'a.s.l. Milano 1. I termini previsti dalla presente convenzione decorrono a far data dal giorno in cui la suddetta condizione sospensiva si sarà verificata”).



La scelta di ritenere sufficiente una distanza di circa 50 metri e la realizzazione di una fascia di mitigazione alberata non è stata supportata da altre motivazioni né da ulteriori attività istruttorie che - anche alla luce delle prescrizioni igienico-sanitarie recentemente disposte nei confronti dell'azienda agricola ricorrente - avvalorassero la bontà della scelta urbanistica - accertando, così come prescritto dall'art. 216, c. 5, r.d. n. 1265/1934, che l'esercizio dell'attività avicola non reca nocimento alla salute del vicinato - e smentissero così quanto affermato, sia pur genericamente ed astrattamente, nei pareri resi dall'a.s.l.

12. I motivi aggiunti sono dunque fondati. Per l'effetto vanno annullate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 26.6.2012 e n. 30 del 27.7.2012. Le ulteriori censure proposte possono essere assorbite.

13. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, in parte improcedibile ed in parte fondato.

14. In considerazione della complessità della vicenda, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 26.6.2012 e n. 30 del 27.7.2012.



Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 9 LUG. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2196 del 2014, proposto da:

Comune di **Arluno**, rappresentato e difeso dagli avv.ti

con domicilio eletto presso

contro

con domicilio eletto presso

rappresentata e difesa dagli avv.ti

con

domicilio eletto presso

nei confronti di

rappresentata e difesa dagli avv.ti

con domicilio eletto presso

sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2014, proposto da:

rappresentate e difese dagli avv.ti

con domicilio eletto presso

contro

ppresentata e difesa dall'avv.

con domicilio eletto presso

- Comune di **Arluno**,

tutti

non costituitisi in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1992 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 01772/2013, resa tra le parti, concernente approvazione piano attuativo in variante al p.r.g. .

quanto al ricorso n. 2196 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 01772/2013, resa tra le parti, concernente approvazione piano attuativo in variante al p.r.g. .

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati

in proprio e su delega dell'avvocato
su delega dell'avvocato
e su delega dell'avvocato

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con sentenza n. 1172/2013, il TAR Lombardia si è pronunciato sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto

volto ad ottenere l'annullamento dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di **Arluno**:

- deliberazione consiliare n. 50 del 30.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione del piano attuativo "P.A. **Monfalcone 3**", nella parte in cui avrebbe omesso di imporre la costituzione di una fascia pubblica alberata della larghezza di 40 metri, interposta versc

e nella parte in cui fosse intesa nel senso di imporre un obbligo di introdurre nuovi metodi produttivi o speciali cautele al fine di non arrecare nocumento alla salute del vicinato e di non determinare inconvenienti igienico-sanitari;

- deliberazione consiliare n. 11 del 30.3.2010 di adozione del piano attuativo;

- all'occorrenza, nota prot. n. 16449 del 16.11.2010 avente ad oggetto "lottizzazione P.A. **Monfalcone 3**/parere dell'a.s.l.";

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

- la deliberazione consiliare n. 19 del 26.6.2012 di adozione della variante al piano attuativo "PA **Monfalcone 3**";

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,

-deliberazione consiliare n. 30 del 27.9.2012, di approvazione della variante al piano attuativo.

1.2.- Dalla predetta sentenza risulta che il ricorso, notificato alle

interessate alla lottizzazione delle aree oggetto degli atti impugnati) era sostenuto dalle seguenti censure:

- I. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss., l. n. 241/1990;

- II. violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta;

- III. violazione e falsa applicazione dell'art. 23 delle n.t.a.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta;

-IV. violazione e falsa applicazione dell'art. 216, r.d. n. 1265/1934; violazione e falsa applicazione del d.d.g. sanità n. 20109 del 29.12.2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta.

1.3.- Definitivamente pronunciando sul ricorso, il TAR adito:

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso principale (rivolto contro gli atti iniziali di adozione ed approvazione del piano attuativo di cui si tratta), avendo le delibere impugnate coi motivi aggiunti superato le delibere censurate col ricorso introduttivo;

b) ha respinto le eccezioni delle controinteressate per l'ineammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante l'acquiescenza prestata dalla ricorrente alle previsioni del p.r.g., e l'ineammissibilità del ricorso principale per violazione del principio del "*ne bis in idem*", stante il giudicato formatosi sul ricorso rg n. 977/2011, proposto dai lottizzanti avverso i medesimi provvedimenti);

c).- ha accolto nel merito le deduzioni di parte ricorrente, annullando i provvedimenti in variante allo strumento attuativo, in punto distanza dall'allevamento avicolo, anche a seguito dell'ampliamento della fascia alberata, per contraddittorietà col parere dell'ASL, reso in relazione all'insalubrità dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.u. delle leggi sanitarie n. 1254/1934.

2.- La sentenza è stata appellata, coi ricorsi in esame, sia dal Comune di **Arluno** che dalle menzionate società interessate alla lottizzazione prevista dal piano in questione.

2.1.- In entrambi i giudizi resiste il ricorso che ha illustrato le proprie difese con le memorie 18.2.2014, 19.3.2014, 27.1.2015 e 6.2.2015.

2.2.- Le parti appellanti hanno replicato con le rispettive memorie e, alla pubblica udienza del 3 marzo 2014, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.- I due ricorsi debbono essere riuniti, essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

1.1.- In merito ai medesimi, la Sezione ritiene di evidenziare preliminarmente come la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.- L'appello proposto dal Comune di **Arluno** (n.2196/2014) avversa la sentenza sulla base di un triplice ordine di censure.

2.1.- Il primo sostiene l'erronea reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per l'acquiescenza prestata dalla Società ricorrente alle previsioni urbanistiche del piano regolatore generale che hanno mutato la destinazione delle aree di proprietà delle controinteressate, da agricola a residenziale, ed hanno previsto la trasformazione dell'area di sua proprietà in area edificabile per attività residenziali, commerciali e direzionali. Il TAR ha respinto l'eccezione osservando che "La ricorrente non contesta la legittimità delle previsioni del p.r.g. – e, in particolare, la destinazione delle aree delle controinteressate o dell'area di sua proprietà - ma si duole unicamente del mancato rispetto delle norme che disciplinano le distanze tra l'allevamento avicolo e gli edifici residenziali previsti dal piano attuativo impugnato. Né una distanza è stata prevista dallo strumento urbanistico, il quale, dispone, unicamente, con riferimento al piano attuativo impugnato, la costruzione di una fascia alberata larga 40 metri interposta verso l'allevamento di polli (art. 23 delle n.t.a., norma il cui rispetto è invocato dalla ricorrente); con riferimento all'area di proprietà della ricorrente, dispone, invece, che "il piano attuativo è subordinato alla dismissione dell'allevamento di polli in atto [...]" (art. 14 delle n.t.a.)".

Questa motivazione risulterebbe erronea, ad avviso dell'appellante Comune, perché non considera che il Piano attuativo, in tema di distanze, dà puntuale applicazione alle specifiche prescrizioni del PRG non impuginate. Il motivo è infondato.

L'acquiescenza era stata sostenuta dal Comune sotto il profilo della mancata contestazione del mutamento di destinazione delle aree recato dal PRG, mentre l'Azienda ricorrente censurava il Piano attuativo per violazione delle NTA di PRG in tema di distanze, nonostante la quale era prevista l'attuazione dello strumento con dismissione dell'allevamento. Del resto, mirando il ricorso alla sopravvivenza dell'azienda rispetto alla prevista sua dismissione, il conflitto tra interessi era mediabile dallo strumento proprio tramite una corretta applicazione delle norme sulle distanze e che il ricorso assume essere mancata.

L'Azienda ricorrente, quindi, non aveva alcun onere di contestare il PRG, nell'ambito di un ricorso che, al contrario tendeva al suo rispetto. Pertanto l'eccezione, in quanto formulata e qui riproposta in maniera non corrispondente alla censura della ricorrente, è stata correttamente respinta dal primo giudice.

2.2.- Con il secondo mezzo, si argomenta che il parere espresso dalla ASL, ed illegittimamente disatteso secondo il ricorso e la sentenza del TAR, in realtà non conterrebbe affatto una valutazione negativa, risultando al contrario sostanzialmente favorevole. Anche questa tesi non può trovare accoglimento. In effetti, come sottolineato dalla pronunzia, “con nota del 21 maggio 2012, l’ASL Milano 1 ha ricordato quanto previsto in materia dalle linee guida regionali, ha richiamato il proprio precedente parere dell’8.9.2010, e la valutazione di esiguità della distanza in esso espressa”, aggiungendo ulteriori considerazioni sulla insufficienza della fascia di mitigazione alberata ad evitare molestie al vicinato. Il richiamo alle linee guida regionali, in particolare, appare decisivo ai fini in controversia, poiché in effetti il Decreto del direttore generale del 29 dicembre 2005, n. 20109 (recante “linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale”) sancisce la congruità di distanze per gli allevamenti avicoli non inferiori a 400, 600 m, riducibili sino ad un massimo del 50%, nel caso in cui vengano adottate “soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante”. Né all’applicazione di detto criterio osta la natura non precettiva di tale disposizione, poiché trattasi pur sempre di una norma che legittimamente indirizza la potestà pianificatoria dell’Ente locale in tema di congruità delle distanze delle residenze da preesistenti allevamenti di animali, ai sensi dell’art. 216, r.d. n. 1265/1934.

2.3.- Il terzo mezzo argomenta l’infondatezza delle altre censure svolte con i motivi aggiunti proposti in primo grado e dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione riposa sufficientemente sul motivo accolto, sicché l’assorbimento dei restanti motivi non assume alcuna valenza o rilevanza lesiva e non è quindi suscettibile di ricevere censure d’appello.

3.- Parimenti a non favorevole conclusione deve pervenirsi in merito al ricorso (n.1992/2014) proposto dalle società interessate alla lottizzazione delle aree oggetto degli atti impugnati.

3.1.- Anche a supporto del ricorso in esame viene analogamente lamentato l’erroneo rigetto della eccezione di acquiescenza; il Collegio si richiama pertanto alle osservazioni svolte sull’analogo e respinto motivo del primo gravame.

3.2.- Le appellanti contestano anche il rigetto della seconda eccezione di inammissibilità del ricorso principale (formulata per violazione del principio del “ne bis in idem” stante il giudicato formatosi sul ricorso rg n. 977/2011 proposto dai lottizzanti e che si assume intervenuto sui medesimi provvedimenti). Il giudice di prima istanza l’ha respinta rilevando :

“Ai sensi degli art. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, il principio del ne bis in idem presuppone l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno

stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. Nel caso di specie, tali elementi non sussistono: nei due giudizi - il presente, proposto a, e quello proposto dai lottizzanti - sono impugnati sì gli stessi atti, ma in parti diverse e, comunque, per motivi diversi”.

L'orientamento del TAR sarebbe errato in quanto le intervenute decisioni giurisdizionali (rese nei confronti degli stessi provvedimenti oggi in controversia) avevano confermato la legittimità dell'intervento lottizzatorio ed escluso la potenziale sussistenza di fattori inquinanti derivanti dall'attività agricola della ditta ricorrente.

Ad avviso del Collegio e diversamente da entrambe le tesi che si contrappongono, sulla questione appare decisivo rilevare che il ricorso al TAR (n. 977/2011) rispetto al quale si sarebbe determinato il “*bis in idem*”, non era stato proposto nei confronti delle società

le quali non erano quindi parti di quel procedimento; ne deriva che, sotto il profilo soggettivo, nessun giudicato si è formato con riferimento alle loro posizioni e che possa qui sostenere l'eccezione in esame.

3.3.- Nel merito, il gravame propone tre ordini di motivi a sostegno dell'erroneità della decisione, che risultano infondati.

a).- L'ASL non avrebbe mai palesato la violazione di una distanza determinata o solo orientativa alla quale lo strumento in questione avrebbe dovuto attenersi; gli organi sanitari hanno collaborato col Comune nella individuazione di eventuali fonti di inquinamento. Sotto il primo aspetto il motivo in esame è contraddetto dal fatto che, come sopra già sopra ricordato, l'ASL ha richiamato il proprio precedente parere dell'8.9.2010, e la valutazione di esiguità della distanza in esso espressa” (aggiungendo peraltro ulteriori considerazioni sulla insufficienza della fascia di mitigazione alberata ad evitare molestie al vicinato). Quanto alla collaborazione istruttoria (Comune-ASL) si tratta di un'attività certamente necessaria e rilevante ma che non può condurre comunque a disposizioni del piano contrastanti con una normativa che proprio attraverso la previsione di distanze minime (sia pure entro limiti variabili) intende prevenire situazioni di inquinamento.

b).- Dalla motivazione del provvedimento di adozione della variante (delib. n. 19/2012) emerge la piena sufficienza delle misure protettive assunte (aumento della distanza a 40 metri e fascia alberata) al fine di prevenire immissioni inquinanti. Pertanto il vizio sostenuto dalla sentenza non sussisterebbe.

Anche su tale punto (centrale ai fini della controversia) il Collegio deve ribadire che la presenza delle cennate linee guida non consentiva alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento pianificatorio di operare scelte discrezionali non rispettose dei limiti ivi indicati, costituendo essi il risultato di ponderazioni già in quella sede effettuate.

c).- La sentenza avrebbe fatto erronea applicazione sia del decreto regionale recante le linee guida, sia del correlato disposto dell'art. 216 del T.u. leggi sanitarie, fonti che si limiterebbero, nei casi di aziende già esistenti nei pressi della zona dell'intervento pianificato, a prescrivere ai titolari migliorie tecnico-impiantistiche per evitare le molestie igieniche ed invece non imporrebbero all'attività lottizzante alcun obbligo sul punto.

La doglianza in esame è errata perché procede ad un'applicazione delle misure igieniche indicate dall'art. 216, avulsa dal differente e più ampio quadro normativo pianificatorio costituito dalle ripetute linee guida regionali.

E' evidente che l'art. 216, "*rationae materiae*", si limita a sancire il principio di mantenere gli allevamenti distanti dagli abitati ed in condizioni igieniche si sicurezza, senza prevedere specifiche distanze da osservare rispetto ad eventuali insediamenti residenziali. Ma allorchè si pianifichino interventi residenziali che vengano a realizzarsi vicino ad allevamenti già esistenti, occorre che gli atti di pianificazione osservino le normative oggettivamente poste allo specifico fine di prevenire rischi inquinanti in pregiudizio della destinazione residenziale, mediante l'individuazione di criteri che in quella sede vengono quindi a prescindere dalle effettive condizioni igieniche in cui versò la singola azienda agricola posta nelle vicinanze (che resta comunque dal canto suo tenuta al rispetto dell'art. 216).

d).- Infine le appellanti argomentano che ove si accedesse alla necessità di prescrivere nel piano una distanza minima superiore a 200 metri si verrebbe ad un illegittimo azzeramento della capacità edificatoria dell'area interessata. La doglianza non può trovare accoglimento. Ed invero la normativa in questione (venuta in rilievo in un caso in cui il limite è stato abbassato a 40 m.l.), dopo aver sancito la congruità di distanze per gli allevamenti avicoli non inferiori a 400, 600 m., prevede comunque la loro riducibilità sino ad un massimo del 50%, nel caso in cui vengano adottate "soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante". Pertanto la disposizione (che non permette di stabilire un limite minimo di soli 40 m.) consente però al piano di fissare un limite minimo di 200 metri, senza il pregiudizio per la capacità edificatoria dell'area ipotizzata dalle ricorrenti. Anche il motivo testè esaminato deve perciò essere respinto.

3.4.- Le questioni testè vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4.- Conclusivamente, gli appelli debbono essere respinti.

5.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni poste.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito ai ricorsi in epigrafe, e previa riunione dei medesimi, li respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



UFFICIO TECNICO

Prot. esposto del 06-07-2017

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
IN FORZA DELL'ART.107 COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000,**

- *Sulle risultanze degli atti di ufficio e della notorietà pubblica;*
- *Vista la richiesta in data 26/06/2017 prot. 0009977 e relativi allegati;*
- *Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;*

CERTIFICA

Che i mappali di seguito elencati, nel **Piano di Governo del Territorio** approvato con delibera del Comune di Arluno C.C. n. 13 del 08/04/2014 pubblicato sul BURL n. 38 del 17/09/2014, risultano così classificati:

fig. 7 mapp. 90-449-139-447 Ambito Territoriale T3: Sistemi insediativi recenti

L'area di cui ai mappali sopracitati sono a distanza inferiore a mt. 200,00 dall'allevamento avicolo e pertanto alle stesse si applicano le misure di salvaguardia igienica previste dalle Linee guida regionali D.D.G. n. 20109 del 29/12/2005 - paragrafo 3, e dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 03158/2015 Reg.Prov.Coll.

Ricadente in: Zona geologica 2A "fattibilità con modeste limitazioni"
Classe II di sensibilità Paesaggistica

Rilasciato ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., a richiesta del sig. _____ in
qualità di Amministratore della _____ per uso consentito dalla legge.

Il Tecnico istruttore



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Tribunale di Milano
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Procedura R.G. 372/19

Ill.mo G.E. Dott. Puricelli

Creditore Procedente

Debitore Esecutato:

INTEGRAZIONE A RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Deposito CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

Aree/terreni in Arluno

La scrivente deposita il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree oggetto di procedura, che forma parte integrante della relazione depositata in data 10.3.2022

Fermi e confermati tutti i restanti punti della relazione peritale compresi gli allegati, a cui si rimanda

Quanto sopra la sottoscritta ha l'onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Con osservanza
Milano, 03.10.2022

l'Esperto nominato
arch. Barbara Marchesi

Esperto alla stima: Barbara Marchesi
Email: arch.marchesi@gmail.com
Pec: barbara.marchesi@pec.architettifirenze.it





Comune di Arluno

Piazza De Gasperi, 7
20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)
UFFICIO TECNICO

Prot. 0006102 del 22/03/2022

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
IN FORZA DELL'ART.107 COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000,**

- *Sulle risultanze degli atti di ufficio e della notorietà pubblica;*
- *Vista la richiesta in data 08/03/2022 prot. 0005008 e relativi allegati;*
- *Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;*

CERTIFICA

Che i mappali di seguito elencati, nel Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Comune di Arluno C.C. n. 13 del 08/04/2014 pubblicato sul BURL n. 38 del 17/09/2014, e nella Variante al piano del Regole e al piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio approvata con delibera del Comune di Arluno C.C. n. 3 del 27/02/2019 pubblicato sul BURL n. 20 del 15/05/2019 risultano così classificati:

fig. 7 mapp. 90 – 139 – 447 - 449 Ambito territoriale T3: sistemi insediativi recenti in fascia di rispetto dell'allevamento avicolo

Ricadenti in:

- Zona geologica 2A “fattibilità con modeste limitazioni”
- Classe II di sensibilità Paesaggistica

Rilasciato ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., a richiesta dell'arch. Marchesi Barbara per uso consentito dalla legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72 e s.m.i., risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di € 16.00 per n.1 marca da bollo, contrassegnata con il seguente numero di serie: 01191942575588

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullata.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonella Colaninno

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.